



APPALTO

PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI
PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DI DEPURAZIONE
PER ANNI 2 (DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO, OPZIONE DI RINNOVO	2
ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO, INCIDENZA MANODOPERA.....	2
3.1 – IMPORTO DELL'APPALTO	2
3.2 – INCIDENZA DELLA MANODOPERA.....	3
ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO, STRUTTURA E INDICIZZAZIONE PREZZI....	3
4.1 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	3
4.2 – STRUTTURA, INDICIZZAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI UNITARI	5
ART. 5 – PRODOTTI DA FORNIRE	7
5.1 – GENERALITA' E TRACCIABILITA'	7
5.2 – IPOCLORITO DI SODIO 14-15%	7
5.3 – CLORURO FERRICO 40%.....	8
5.4 – ACIDO CLORIDRICO 9%.....	8
5.5 – CLORITO DI SODIO 7,5%.....	8
5.6 – PEROSSIDO DI IDROGENO 130 Vol.....	9
5.7 – ACIDO CITRICO 50%.....	9
ART. 6 – SITI DI DESTINAZIONE E QUANTITA'	10
ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE E TEMPISTICHE DI FORNITURA.....	11
7.1 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO	11
7.2 – APPROVVIGIONAMENTO, CONSERVAZIONE E PREPARAZIONE IN STABILIMENTO	11
7.3 – MODALITA' DI TRASPORTO, CONSEGNA E TRAVASO	11
7.4 – TEMPISTICHE E MODALITA' DI PREAVVISO.....	13
7.5 – RESPONSABILE TECNICO DELL'APPALTATORE	13
ART. 8 – CONFORMITA' DELLA FORNITURA E CONTROLLI.....	14
8.1 – GENERALITA'	14
8.2 – CONTROLLO QUANTITA'	14
8.3 – CONTROLLO QUALITA'	14
8.4 – TOLLERANZE E NON CONFORMITA'	15
ART. 9 – TUTELA DELL'AMBIENTE	16
ART. 10 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	16
ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE	17
ART. 12 – RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE, ACCERTAMENTO DANNI, GARANZIE	18
12.1 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	18
12.2 – ASSICURAZIONE	18
12.3 – ACCERTAMENTO DANNI.....	18
12.4 – GARANZIE	19
ART. 13 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA'	19
ART. 14 – GESTIONE DEL CONTRATTO: REFERENTI E RISERVE.....	20
14.1 – REFERENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	20
14.2 – RESPONSABILE TECNICO DELL'APPALTATORE	20
14.3 – RISERVE DELL'APPALTATORE.....	21
ART. 15 – PENALI ED ESECUZIONE D'UFFICIO.....	21
ART. 16 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	23
ART. 18 – SICUREZZA	25
ART. 19 – FORO COMPETENTE.....	25
ART. 20 – SPESE.....	26
ART. 21 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI	26
ART. 22 – CODICE ETICO E MODELLO 231	26
ART. 23 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI	26

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento da parte della Società pubblica che opera nei settori speciali SICAM SRL, nel seguito denominata "stazione appaltante", della fornitura, preparazione, trasporto e consegna, scarico e travaso di prodotti e reagenti chimici da impiegare presso i propri impianti di potabilizzazione (ciclo di trattamento per la potabilizzazione dell'acqua da destinare al consumo umano) e di depurazione, e precisamente:

- Acido cloridrico (HCl) – 9%
- Clorito di sodio (NaClO₂) – 7,5%
- Ipoclorito di sodio (NaOCl) – 14/15%
- Cloruro ferrico (FeCl₃) – 40%
- Perossido di idrogeno (H₂O₂) – 130 Vol.
- Acido citrico (C₆H₈O₇) – 50%

E' compresa inoltre la bonifica una-tantum biennale dei serbatoi e dei contenitori presenti negli impianti per la completa pulizia e l'eliminazione di sedimenti, con recupero e smaltimento dei liquidi di fondo e dei prodotti utilizzati per la bonifica, secondo il calendario che sarà previsto dalla stazione appaltante. Le caratteristiche dei prodotti sono indicate e descritte al successivo art. 5; gli impianti presso cui consegnarli sono elencati al successivo art. 6 e, unitamente alle quantità annuali presunte, sono meglio dettagliati negli Allegati "A" e "B" del presente capitolato. Il contratto di appalto viene stipulato con un unico operatore economico, denominato nel seguito "appaltatore".

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO, OPZIONE DI RINNOVO

La durata prevista dell'appalto è pari a due anni (dal 01/01/2023 al 31/12/2024). L'inizio delle prestazioni è previsto per il 01/01/2023 ma in ogni caso esso dipende dalle tempistiche di conclusione delle operazioni di gara, di verifica dei requisiti e di stipula del contratto. La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di chiedere l'inizio, in tutto o in parte, delle prestazioni in pendenza della stipula del contratto, sotto le riserve di legge.

L'appalto è rinnovabile alla scadenza per due anni (dal 01/01/2025 al 31/12/2026) ad insindacabile giudizio della stazione appaltante e previo accordo tra le parti: in tal caso la stazione appaltante deve inviare per iscritto la richiesta all'appaltatore con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi rispetto alla naturale scadenza contrattuale e l'appaltatore deve fornire la propria risposta entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta di rinnovo. Il rinnovo, se definitivamente concordato dalle parti, avviene alle stesse condizioni del contratto in scadenza, con riserva di negoziazione per quanto attiene alla revisione dei prezzi unitari di contratto, tenendo come principale riferimento quanto esposto al successivo art. 4.2. L'opzione di rinnovo non è automatica e comporta la stipula di un nuovo contratto di appalto.

L'appaltatore deve in ogni caso assicurare le prestazioni oggetto di contratto anche dopo la scadenza naturale dello stesso e nel limite massimo di 2 (due) mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi vigenti alla scadenza (art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016), nell'eventualità in cui la stazione appaltante non abbia ancora terminato le procedure di aggiudicazione di un nuovo appalto. E' prescritto che la presente proroga temporanea non concorre alla determinazione del quinto d'obbligo di cui al successivo art. 4.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO, INCIDENZA MANODOPERA**3.1 – IMPORTO DELL'APPALTO**

Le quantità presunte annuali, biennali e l'importo biennale dell'appalto sono riportati di seguito:

ART	VOCE	U.M.	QUANTITA' 1 ANNO	QUANTITA' 2 ANNI	PREZZO UNITARIO	BASE DI GARA 2 anni
1	SODIO IPOCLORITO 14/15%	kg	150.000	300.000	€/kg 0,525	€ 157.500,00
2	CLORURO FERRICO 40%	kg	150.000	300.000	€/kg 0,745	€ 223.500,00
3	ACIDO CLORIDRICO 9%	kg	22.000	44.000	€/kg 0,417	€ 18.348,00
4	CLORITO DI SODIO 7,5%	kg	22.000	44.000	€/kg 0,749	€ 32.956,00
5	PEROSSIDO DI IDROGENO 130 vol	kg	1.000	2.000	€/kg 0,755	€ 1.510,00
6	ACIDO CITRICO 50%	kg	3.000	6.000	€/kg 1,990	€ 11.940,00
7	Oneri sicurezza da interferenza	come da DUVRI				€ 400,00
TOTALE DA APPALTARE						€ 446.154,00

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, si riporta di seguito il valore complessivo da porre a base della procedura di gara, tenuto conto anche dell'opzione di rinnovo per due anni e della proroga temporanea di due mesi:

PRESTAZIONI	CONTRATTO 2023-2024	OPZIONE RINNOVO 2025-2026
Forniture e servizi accessori soggetti a ribasso (voci 1-2-3-4-5-6)	€ 445.754,00	€ 445.754,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (voce 7)	€ 400,00	€ 400,00
TOTALE appalto biennale	€ 446.154,00	€ 446.154,00
TOTALE appalto con opzione di rinnovo: 2 + 2 anni	€ 892.308,00	
Proroga temporanea max 2 mesi	€ 37.200,00	
TOTALE generale compresa opzione di rinnovo di 2 anni e proroga temporanea di 2 mesi	€ 929.508,00	

L'importo complessivo così determinato è superiore alla soglia comunitaria vigente nei settori speciali. Gli importi si intendono al netto dell'IVA di legge e sono soggetti ad offerta in fase di gara.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono previsti in presunti € 200,00 annui e quindi € 400,00 complessivamente per l'intero contratto (di due anni), come da Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che si riporta nell'Allegato "C".

Non sono previste prestazioni secondarie ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

3.2 – INCIDENZA DELLA MANODOPERA

La stazione appaltante, sulla base del profilo di consumo annuale utilizzato per il dimensionamento dell'appalto e sulla base delle particolari tipologie di prestazioni previste, ha predisposto il calcolo dell'incidenza della manodopera che viene riassunto globalmente nel seguente prospetto:

IMPORTO ANNUO PRESTAZIONI	IMPORTO ANNUO MANODOPERA	INCIDENZA MANODOPERA
€/anno 222.877,00	€/anno 19.502,00	8,75%

Il concorrente, nella predisposizione della propria offerta, ha l'obbligo di verificare il prospetto sopra riportato e, sulla base della propria organizzazione, dei propri sistemi di esecuzione e controllo delle attività, del proprio personale e delle proprie attrezzature deve quantificare il proprio costo complessivo della manodopera che deve essere indicato nell'offerta economica e che sarà oggetto di analisi e valutazione da parte della stazione appaltante per quanto previsto all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO, STRUTTURA E INDICIZZAZIONE PREZZI

4.1 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Il contratto viene stipulato interamente a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo derivato dall'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in fase di gara alle quantità presunte poste a base di gara dalla stazione appaltante, a cui saranno sommati gli oneri per la sicurezza da interferenza che non sono soggetti ad offerta: il tutto riferito al biennio contrattuale 2023-2024.

Le quantità delle forniture dei vari prodotti previsti costituiscono una mera indicazione basata in parte su dati storici e in parte su previsioni della stazione appaltante: in corso d'opera dette quantità possono singolarmente subire variazioni "in più" o "in meno" senza che questo possa dare diritto per l'appaltatore ad indennizzi o compensi speciali a qualunque titolo non esplicitamente previsti dal presente capitolato. Non è ammessa alcuna penale e/o risarcimento e/o costo aggiuntivo in favore dell'appaltatore nel caso di scostamento dal "profilo di consumo" riportato al successivo art. 6 e nell'Allegato "B", né per variazione delle quantità stimate in fase di gara né per modifica (in aumento o in diminuzione) del numero dei punti di fornitura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 come dettagliato nei successivi capoversi.

Il prezzo totale offerto dall'appaltatore viene utilizzato solo ai fini dell'aggiudicazione: in sede di esecuzione sono liquidate e pagate all'appaltatore solo le forniture effettivamente ordinate e regolarmente consegnate (in ragione delle esigenze gestionali della stazione appaltante) alle quali sono applicati i prezzi unitari offerti in sede di gara (soggetti a indicizzazione e revisione come da art. 4.2).

L'importo di contratto può variare sulla base della indicizzazione e revisione dei prezzi; la durata del contratto è invece pari a due anni.

I prezzi unitari offerti si intendono comprensivi in generale di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato e dai suoi allegati, nessuna esclusa, comprese le spese ed i costi per eventuali imballi e resa franco destino presso gli impianti destinatari, le spese di approvvigionamento, preparazione, stoccaggio, trasporto, consegna, scarico/travasamento, bonifica biennale dei contenitori e dei serbatoi, ecc. e quant'altro necessario per dare le prestazioni compiute ed effettuate a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative di settore.

Sono inoltre compresi nel contratto (e quindi nel corrispettivo derivante dall'applicazione dei prezzi unitari) tutti i prodotti chimici della tipologia e caratteristiche qualitative previste al successivo art. 5, i servizi, le prestazioni, le forniture, i noleggi, le analisi, i conferimenti, gli smaltimenti, gli oneri-imposte-tasse di impianti e discariche, gli oneri ed obblighi posti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato e suoi allegati, i mezzi di trasporto, i combustibili e l'energia necessari per dare la fornitura ed i servizi connessi completamente compiuti e a regola d'arte secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, delle quali l'appaltatore deve dichiarare di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare in sede di partecipazione alla gara.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in fase di gara si riferiscono a forniture prestate a regola d'arte e in piena rispondenza allo scopo a cui sono destinate, e sono comprensivi di tutti gli oneri ed allee relative. Detti prezzi devono essere quindi onnicomprensivi, sono stati stabiliti tenendo conto delle condizioni ambientali in cui saranno prestate le forniture ed i connessi servizi, e si intendono remunerativi oltre che dell'utile di impresa di ogni spesa e prestazione, generali e particolari, principali e accessorie, inerenti le forniture ed i servizi considerati. L'appaltatore si vedrà riconosciuto il prezzo offerto, il quale sarà comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal contratto e dai suoi allegati. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intenderà compensato dalla stazione appaltante di qualsiasi suo avere o pretendere per tutte le prestazioni previste, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto e tacitato dalla stazione appaltante con il pagamento del prezzo contrattuale.

L'appaltatore, nel presentare l'offerta, riconosce di aver preso visione di tutte le circostanze che possono influire sull'andamento delle prestazioni richieste e di aver sia singolarmente che nel loro complesso valutato tutti gli oneri e gli obblighi incidenti sull'economia delle prestazioni medesime e di non aver diritto ad altro compenso salvo il pagamento del prezzo contrattuale delle prestazioni effettivamente eseguite: non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, qualora ve ne sia necessità, ad un aumento o ad una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, considerando l'importo complessivo del contratto come base di riferimento e non le singole voci. In questo caso l'appaltatore ha l'obbligo di assoggettarvisi e non dà allo stesso alcun diritto a muovere eccezioni di sorta, chiedere compensi aggiuntivi, variare i prezzi e/o le condizioni del contratto né richiederne la risoluzione. In caso di diminuzione, qualsiasi rallentamento provocato dall'appaltatore nell'esecuzione delle forniture regolarmente ordinate dalla stazione appaltante entro i termini di vigenza del contratto non può costituire elemento di valutazione ai fini del calcolo della diminuzione. Considerata la previsione di indicizzazione e revisione dei prezzi nonché l'estrema variabilità del mercato di riferimento dei prodotti chimici, la precedente disposizione deve essere riferita alla variazione del quinto d'obbligo al netto dell'indicizzazione e della revisione.

I prezzi unitari offerti in fase di gara si intendono comprensivi di tutti i "costi del personale" nonché di tutti i "costi di sicurezza aziendali" definibili come oneri aziendali della sicurezza correlati all'esecuzione della fornitura, che devono essere quantificati ed indicati dal singolo concorrente nella propria offerta economica con espresso riferimento alla propria specifica organizzazione aziendale e nel rispetto (per quanto applicabile al presente appalto) della procedura in uso presso la stazione appaltante, come riportata nell'Allegato "D" al presente capitolato.

La stazione appaltante potrà inoltre richiedere la fornitura di nuovi o diversi servizi, forniture ed accessori (ex art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016) mediante la formulazione di nuovi prezzi secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dal DPR 207/2010 (per quanto ancora vigente).

4.2 – STRUTTURA, INDICIZZAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI UNITARI

STRUTTURA DEI PREZZI UNITARI

I singoli prezzi unitari posti a base di gara sono costruiti secondo la seguente struttura:

$P_UNITARIO_BASE_GARA = [COMPONENTE (A) + COMPONENTE (B)]$ à stabilito dalla stazione appaltante

dove:

- $P_UNITARIO_BASE_GARA$ = prezzo unitario per ciascun singolo prodotto da fornire (da 1 a 6) posto a base di gara;
- COMPONENTE (A) = prezzo legato all'approvvigionamento della sola materia prima;
- COMPONENTE (B) = prezzo comprendente stoccaggio, logistica, preparazione, conservazione, trasporto, consegna, scarico, travaso, servizi accessori, ecc.

I singoli prezzi unitari posti a base di gara sono suddivisi nelle due componenti (A) e (B) come indicato nella tabella seguente, avendo considerato l'ultima rilevazione disponibile per la **COMPONENTE (A)**:

NUM	PRODOTTO	CCIAA MILANO	PREZZO MAX [€/ton]	PREZZO MIN [€/ton]	PREZZO MEDIO [€/ton]	FATTORE DILUIZIONE	PREZZO MEDIO DILUITO [€/ton]
1	SODIO IPOCLORITO 14/15%	2480	€ 360,00	€ 390,00	€ 375,00	1,000	€ 375,00
2	CLORURO FERRICO 40%	1281	€ 580,00	€ 610,00	€ 595,00	1,000	€ 595,00
3	ACIDO CLORIDRICO 9%	175	€ 840,00	€ 860,00	€ 850,00	0,290	€ 247,00
4	CLORITO DI SODIO 7,5%	2361	€ 1.780,00	€ 2.080,00	€ 1.930,00	0,300	€ 579,00
5	PEROSSIDO IDROGENO 130 vol	320	€ 580,00	€ 630,00	€ 605,00	1,000	€ 605,00
6	ACIDO CITRICO 50%	155	€ 2.900,00	€ 3.060,00	€ 2.980,00	0,500	€ 1.490,00

NUM	PRODOTTO	CCIAA MILANO	PREZZO BASE [€/ton]	COMPONENTE "A" MATERIA PRIMA - [€/ton]		COMPONENTE "B" PREPAR. E TRASP. - [€/ton]	
1	SODIO IPOCLORITO 14/15%	2480	€ 525,00	€ 375,00	71%	€ 150,00	29%
2	CLORURO FERRICO 40%	1281	€ 745,00	€ 595,00	80%	€ 150,00	20%
3	ACIDO CLORIDRICO 9%	175	€ 417,00	€ 247,00	59%	€ 170,00	41%
4	CLORITO DI SODIO 7,5%	2361	€ 749,00	€ 579,00	77%	€ 170,00	23%
5	PEROSSIDO IDROGENO 130 vol	320	€ 755,00	€ 605,00	80%	€ 150,00	20%
6	ACIDO CITRICO 50%	155	€ 1.990,00	€ 1.490,00	75%	€ 500,00	25%

PREZZI UNITARI CONTRATTUALI

L'appaltatore in fase di gara offrirà singoli prezzi unitari (uno per ciascuno dei prodotti da 1 a 6) comprensivi sia della COMPONENTE (A) sia della COMPONENTE (B) e quindi per dare le forniture finite e complete a regola d'arte, secondo tutte le previsioni e disposizioni del presente capitolato.

Per ciascun prezzo unitario offerto in fase di gara viene calcolato dalla stazione appaltante il relativo RIBASSO percentuale rispetto al corrispondente prezzo posto a base di gara e detto RIBASSO percentuale resta fisso, invariabile e vincolante per tutte le successive operazioni di indicizzazione e revisione del prezzo unitario medesimo da utilizzare nella gestione del contratto (come dettagliato ai paragrafi successivi).

$RIBASSO = [1 - (P_UNITARIO_OFFERTO / P_UNITARIO_BASE_GARA)] \times 100$ à in percentuale con 2 decimali

Il RIBASSO percentuale, come sopra calcolato per ciascuno dei prodotti (da 1 a 6), deve intendersi relativo alla somma delle due componenti di prezzo, COMPONENTE (A) e COMPONENTE (B). In dettaglio:

$P_UNITARIO_OFFERTO = \{[COMPONENTE(A) + COMPONENTE(B)] \times [1 - RIBASSO]\}$ à offerto dal concorrente

Nel caso in cui un singolo prezzo unitario offerto sia superiore a quello posto a base di gara, come ammesso e disciplinato al successivo art. 10, il relativo specifico RIBASSO assumerà un valore negativo nell'applicazione delle formule del presente articolo.

COMPONENTE (A)

La COMPONENTE (A) è indicizzata mensilmente, può essere “in più” o “in meno” ed è pari alla rilevazione pubblicata mensilmente dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nel Listino prezzi all'ingrosso dei prodotti chimici industriali per le seguenti voci di prezzo, utilizzando i corrispondenti fattori correttivi fissi per le necessità di diluizione:

N.	PRODOTTO CCIAA	VOCE DI PREZZO	FATTORE CORRETTIVO
1	Ipoclorito di sodio (NaOCl) al 14,5-15,5%	voce “2480”	1,000
2	Cloruro ferrico (FeCl ₃) sintesi al 38-40%	voce “1281”	1,000
3	Acido cloridrico (HCl) sintetico 31-33%	voce “175”	0,290
4	Clorito di sodio (NaClO ₂) al 25%	voce “2361”	0,300
5	Perossido di idrogeno (H ₂ O ₂) tecnica 35%	voce “320”	1,000
6	Acido citrico (C ₆ H ₈ O ₇) monoidrato	voce “155”	0,500

Il predetto Listino è redatto da un Ente terzo, è liberamente consultabile (previo accreditamento al portale), riporta prezzi di mercato ed è pertanto ritenuto altamente rappresentativo delle condizioni di mercato e consente al concorrente, attraverso i dati storici, di effettuare le necessarie valutazioni in ordine all'andamento dei prezzi in rapporto all'offerta da presentare in fase di gara.

La voce di prezzo va considerata come media matematica tra la “quotazione massima” e la “quotazione minima”, se sono presenti più quotazioni per la stessa voce del Listino, e vale dal primo all'ultimo giorno del mese in cui la rilevazione è pubblicata indipendentemente dal periodo a cui essa si riferisce. In caso di mancata pubblicazione della rilevazione dei prezzi da parte della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, si deve fare riferimento all'ultima pubblicazione disponibile. Il costo per l'effettuazione ed il mantenimento dell'iscrizione al portale e per l'acquisizione dei dati presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi è a completo carico dell'appaltatore, che dovrà fornire alla stazione appaltante le necessarie credenziali per l'accesso.

COMPONENTE (B)

Per la COMPONENTE (B), i prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la prima annualità contrattuale, compresa l'eventuale variazione del quinto d'obbligo, e comunque indipendentemente dalle reali quantità fornite, in quanto già in sede di offerta l'appaltatore, in base a calcoli di propria esclusiva convenienza, ne avrà tenuto conto.

Per la seconda annualità (e per l'eventuale opzione di rinnovo contrattuale al termine del biennio) i prezzi della COMPONENTE (B) sono aggiornati una sola volta, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT o da altro Ente/Autorità/Soggetto di settore, se ritenuto maggiormente rappresentativo di comune accordo tra le parti, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili o non siano ritenuti rappresentativi, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del primo contratto. La revisione dei prezzi della COMPONENTE (B) è riconosciuta se le variazioni accertate dei predetti elenchi/indici risultano nel complesso superiori al 4 (quattro) per cento e comunque al netto della predetta percentuale del 4%.

INDICIZZAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI UNITARI

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore sono successivamente soggetti ad indicizzazione e revisione secondo le disposizioni del presente articolo che si riassumono di seguito:

- A) con cadenza mensile, ad effetto nel mese di pubblicazione della rilevazione precedentemente specificata, per quanto attiene al prezzo legato alla sola materia prima – COMPONENTE (A);
- B) con cadenza annuale, ad effetto sull'anno successivo, per quanto attiene alle altre componenti di prezzo (stoccaggio, logistica, preparazione, conservazione, trasporto, consegna, scarico, travaso, ecc.) – COMPONENTE (B).

$$P_UNITARIO_MENSILE = \{[COMPONENTE(A_RILEVATO_MENSILE) + COMPONENTE(B_REVISIONE_ANNUALE)] \times [1 - RIBASSO]\}$$

Per ogni prezzo unitario contrattuale, quindi, la COMPONENTE (A) può variare mensilmente e la COMPONENTE (B) può variare annualmente, restando sempre fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto il RIBASSO relativo allo specifico prezzo unitario, e di ciò il concorrente deve tenere conto,

sulla base di valutazioni di propria esclusiva competenza, nella fase di predisposizione dell'offerta. Nessuna indicizzazione o revisione prezzi può avere effetto retroattivo dopo l'avvenuta fatturazione del corrispettivo mensile (tranne che per meri errori di calcolo).

ART. 5 – PRODOTTI DA FORNIRE

5.1 – GENERALITA' E TRACCIABILITA'

Tutti i prodotti offerti devono essere conformi alle rispettive norme di riferimento UNI EN: Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano (anche quelli destinati agli impianti di depurazione).

In fase di gestione del contratto deve essere garantita la completa tracciabilità dei prodotti finiti consegnati presso gli impianti della stazione appaltante: in particolare deve essere comunicata formalmente l'origine e la ditta produttrice, le modalità ed il luogo (stabilimento) di produzione nonché l'eventuale "filiera" di trasformazione e/o lavorazione e/o stoccaggio intermedi. Nell'eventualità in cui, in corso di esecuzione contrattuale, l'appaltatore intendesse modificare in tutto o in parte detta "filiera", per uno o più prodotti, la stazione appaltante dovrà riceverne preventiva e specifica comunicazione scritta per poter effettuare le opportune valutazioni, con possibilità di rifiuto nel caso in cui le variazioni comunicate possano pregiudicare la qualità delle forniture.

I prodotti offerti devono presentare caratteristiche di qualità sempre conformi a quanto previsto nei sottoparagrafi seguenti e comunque sempre alle eventuali prescrizioni più restrittive che potranno essere emanate dagli enti e organismi preposti durante il periodo di validità del contratto.

E' prescritto che i valori indicati nei paragrafi seguenti (grammi per un litro di soluzione) sono prevalenti sulle indicazioni "nominali" in percentuale, le quali risultano comunemente utilizzate a livello commerciale per indicare il tipo di prodotto ma, partendo dal parametro "densità", risentono maggiormente della variabilità legata alla temperatura e ad altri fattori di composizione della soluzione. L'eventuale necessità di produzione in specifici lotti, fuori dagli standard di produzione "commerciali", si intende interamente ricompresa nel corrispettivo contrattuale.

5.2 – IPOCLORITO DI SODIO 14-15%

Il prodotto da fornire (art. 1 dell'elenco prezzi) ha le seguenti caratteristiche:

- ipoclorito di sodio liquido in soluzione acquosa per trattamento acque potabili di qualità conforme alla scheda UNI EN 901:2013 – Tipo 1;
- ridotto contenuto di ione clorato e di ione bromato rispetto ai limiti previsti dalla norma UNI EN;
- conservazione a temperatura idonea per mantenere il livello massimo di clorato;
- titolo di riferimento in NaOCl: nominale 14÷15% p/v - richiedi 145 grammi di NaOCl per un litro di soluzione;
- prodotto non di recupero, destinato al trattamento di potabilizzazione dell'acqua per il consumo umano, privo di sostanze estranee che possano pregiudicare le caratteristiche dell'acqua stessa e comunque ridurre direttamente o indirettamente la tutela della salute umana,
- composizione, criteri di purezza, sostanze tossiche, processo produttivo e ulteriori caratteristiche: conforme alla vigente normativa UNI EN 901:2013 e successive modifiche, ottenuto per diluizione con acqua demineralizzata;
- variabilità ammessa nel titolo:
 - fino a ± 7 (sette) grammi/litro sul titolo di riferimento: fornitura conforme (caso A);
 - oltre ± 7 (sette) grammi/litro e fino a ± 10 (dieci) grammi/litro sul titolo di riferimento: fornitura non conforme sanabile con penale (caso B);
 - oltre ± 10 (dieci) grammi/litro sul titolo di riferimento: fornitura non conforme da sostituire con penale (caso C).
- per quanto attiene al clorato di sodio (NaClO_3) nell'ipoclorito di sodio, il riferimento è il valore di specifica secondo la norma UNI EN 901:2013;
- il titolo massimo ammesso di NaClO_3 è pari a 5 grammi/kg di soluzione:
 - variazioni entro $+ 0\div 50\%$ nel titolo di NaClO_3 costituiranno fornitura non conforme sanabile con penale (caso B1);
 - variazioni superiori a $+ 50\%$ nel titolo di NaClO_3 costituiranno fornitura non conforme da sostituire con penale (caso C).

5.3 – CLORURO FERRICO 40%

Il prodotto da fornire (art. 2 dell'elenco prezzi) ha le seguenti caratteristiche:

- cloruro ferrico liquido in soluzione acquosa per trattamento acque potabili di qualità conforme alla scheda UNI EN 888:2005 – Tipo 1, grado 2;
- titolo di riferimento in FeCl_3 : nominale 39÷41% in peso - richiesti 570 grammi di FeCl_3 per un litro di soluzione;
- titolo ferro trivalente Fe^{+++} : 13,5÷14,1%;
- titolo ferro bivalente Fe^{++} : < 0,3%;
- prodotto non di recupero, proveniente da produzione primaria di sintesi e destinato al trattamento di potabilizzazione dell'acqua per il consumo umano, privo di sostanze estranee e impurezze che possano pregiudicare le caratteristiche dell'acqua stessa e comunque ridurre direttamente o indirettamente la tutela della salute umana;
- composizione, criteri di purezza, sostanze tossiche, processo produttivo e ulteriori caratteristiche: secondo la vigente norma UNI EN 888:2005 e successive modifiche;
- variabilità ammessa nel titolo (anche determinata mediante il parametro densità rapportato alla temperatura):
 - fino a ± 10 (dieci) grammi/litro sul titolo di riferimento: fornitura conforme (caso A);
 - oltre ± 10 (dieci) grammi/litro e fino a ± 20 (venti) grammi/litro sul titolo di riferimento: fornitura non conforme sanabile con penale (caso B);
 - oltre ± 20 (venti) grammi/litro sul titolo di riferimento: fornitura non conforme da sostituire con penale (caso C).

5.4 – ACIDO CLORIDRICO 9%

Il prodotto da fornire (art. 3 dell'elenco prezzi) ha le seguenti caratteristiche:

- acido cloridrico liquido in soluzione acquosa per trattamento acque potabili di qualità conforme alla scheda UNI EN 939:2016 – Tipo 1;
- titolo di riferimento in HCl: nominale 9% in peso - richiesti 95 grammi di HCl per un litro di soluzione;
- esente da acido fluoridrico e proveniente da produzione primaria di sintesi da idrogeno e cloro;
- prodotto non di recupero, destinato al trattamento di potabilizzazione dell'acqua per il consumo umano, privo di sostanze estranee che possano pregiudicare le caratteristiche dell'acqua stessa e comunque ridurre direttamente o indirettamente la tutela della salute umana;
- composizione, criteri di purezza, sostanze tossiche, processo produttivo e ulteriori caratteristiche: conforme alla vigente normativa UNI EN 939:2016 e successive modifiche, ottenuto per diluizione con acqua demineralizzata;
- variabilità ammessa nel titolo (anche determinata mediante il parametro densità rapportato alla temperatura):
 - fino a ± 2 (due) grammi/litro sul titolo di riferimento: fornitura conforme (caso A);
 - oltre ± 2 (due) grammi/litro e fino a ± 5 (cinque) grammi/litro sul titolo di riferimento: fornitura non conforme sanabile con penale (caso B);
 - oltre ± 5 (cinque) grammi/litro sul titolo di riferimento: fornitura non conforme da sostituire con penale (caso C).

5.5 – CLORITO DI SODIO 7,5%

Il prodotto da fornire (art. 4 dell'elenco prezzi) ha le seguenti caratteristiche:

- clorito di sodio liquido in soluzione acquosa per trattamento acque potabili di qualità conforme alla scheda UNI EN 938:2016 – Tipo 1;
- titolo di riferimento in NaClO_2 : nominale 7,5% in peso - richiesti 80 grammi di NaClO_2 per un litro di soluzione;
- esente da calcio;
- prodotto non di recupero, destinato al trattamento di potabilizzazione dell'acqua per il consumo umano, privo di sostanze estranee che possano pregiudicare le caratteristiche dell'acqua stessa e comunque ridurre direttamente o indirettamente la tutela della salute umana;
- composizione, criteri di purezza, sostanze tossiche, processo produttivo e ulteriori caratteristiche: conforme alla vigente normativa UNI EN 938:2016 e successive modifiche, ottenuto per diluizione con acqua demineralizzata;

- variabilità ammessa nel titolo (anche determinata mediante il parametro densità rapportato alla temperatura):
 - fino a ± 2 (due) grammi/litro sul titolo di riferimento: fornitura conforme (caso A);
 - oltre ± 2 (due) grammi/litro e fino a $- 5$ (cinque) grammi/litro sul titolo di riferimento: fornitura non conforme sanabile con penale (caso B);
 - oltre $+ 2$ (due) grammi/litro oppure inferiore a $- 5$ (cinque) grammi/litro sul titolo di riferimento: fornitura non conforme da sostituire con penale (caso C).

5.6 – PEROSSIDO DI IDROGENO 130 Vol

Il prodotto da fornire (art. 5 dell'elenco prezzi) ha le seguenti caratteristiche:

- perossido di idrogeno / acqua ossigenata liquida in soluzione acquosa per trattamento acque potabili di qualità conforme alla scheda UNI EN 902:2016 – Tipo 1;
- titolo in H_2O_2 : nominale 35-36% in peso - richiesti 130 Vol.;
- prodotto non di recupero, destinato al trattamento di potabilizzazione dell'acqua per il consumo umano, privo di sostanze estranee che possano pregiudicare le caratteristiche dell'acqua stessa e comunque ridurre direttamente o indirettamente la tutela della salute umana;
- composizione, criteri di purezza, sostanze tossiche, processo produttivo e ulteriori caratteristiche: secondo la vigente norma UNI EN 902:2016 e successive modifiche, Tipo 1;
- variabilità ammessa nel titolo:
 - fino a ± 5 (cinque) Vol. sul titolo di riferimento: fornitura conforme (caso A);
 - oltre ± 5 (cinque) Vol. e fino a ± 10 (dieci) Vol. sul titolo di riferimento: fornitura non conforme sanabile con penale (caso B);
 - oltre ± 20 (venti) Vol. sul titolo di riferimento: fornitura non conforme da sostituire con penale (caso C).

5.7 – ACIDO CITRICO 50%

Il prodotto da fornire (art. 6 dell'elenco prezzi) ha le seguenti caratteristiche:

- acido citrico liquido in soluzione acquosa per impianti di depurazione;
- titolo in $C_6H_8O_7$: 50% espresso in anidro pari al 55% in monoidrato;
- prodotto destinato alla rigenerazione dei reattori a membrana presso gli impianti di depurazione, limpido, incolore, trasparente;
- variabilità ammessa nel titolo:
 - fino a $\pm 1,00\%$ (uno per cento) sul titolo di riferimento: fornitura conforme (caso A);
 - oltre $\pm 1,00\%$ (uno per cento) e fino a $\pm 3,00\%$ (tre per cento) sul titolo di riferimento: fornitura non conforme sanabile con penale (caso B);
 - oltre $\pm 3,00\%$ (tre per cento) sul titolo di riferimento: fornitura non conforme da sostituire con penale (caso C).

ART. 6 – SITI DI DESTINAZIONE E QUANTITA'

Le quantità presunte dei prodotti da fornire, in una singola annualità, ed i rispettivi siti di destinazione sono riportati nella tabella seguente.

PRODOTTO	CONSUMO ANNUO [KG]	IMPIANTI DI DESTINAZIONE
Ipoclorito di sodio	150.000	<u>Potabilizzazione:</u> Casalromano, Asola (3 impianti), Solferino, Goito (2 impianti), Guidizzolo, Monzambano (2 impianti), Volta Mantovana <u>Depurazione:</u> Canneto sull'Oglio, Casalromano (capoluogo e Fontanella Grazioli), Asola, Redondesco, Mosio (Acquanegra sul Chiese), Solarolo (Goito), Casalmoro, Castel Goffredo, Castelnuovo (Asola), Acquanegra sul Chiese, Goito, Guidizzolo, Volta Mantovana (2 impianti), Monzambano, Rodigo, Rivalta sul Mincio (Rodigo)
Cloruro ferrico	150.000	<u>Potabilizzazione:</u> Canneto sull'Oglio, Redondesco, Asola (1 impianto) <u>Depurazione:</u> Rivalta sul Mincio (Rodigo), Rodigo, Goito, Acquanegra, Casalmoro, Asola, Guidizzolo, Redondesco, Castel Goffredo, Canneto sull'Oglio, Monzambano, Volta Mantovana (2 impianti)
Acido cloridrico	22.000	<u>Potabilizzazione:</u> Canneto sull'Oglio, Redondesco, Castelnuovo (Asola), Medole (2 impianti), Guidizzolo, Castel Goffredo
Clorito di sodio	22.000	<u>Potabilizzazione:</u> Canneto sull'Oglio, Redondesco, Castelnuovo (Asola), Medole (2 impianti), Guidizzolo, Castel Goffredo
Perossido di idrogeno	1.000	<u>Potabilizzazione:</u> Redondesco
Acido citrico	3.000	<u>Depurazione:</u> Castelnuovo (Asola), Monzambano

In allegato al presente capitolato (Allegato "A") si riporta la tabella riepilogativa di tutti gli impianti da servire, con indicazione della tipologia di prodotto utilizzato, della capacità di stoccaggio, dell'indirizzo e delle condizioni di accessibilità.

In allegato al presente capitolato (Allegato "B") si riporta la tabella del fabbisogno annuale (riferita ad una recente annualità) per ogni prodotto e per ogni punto di consegna: detta tabella viene proposta a puro titolo esemplificativo per illustrare (dal punto di vista qualitativo e quantitativo) le modalità di effettuazione delle forniture e delle consegne e quindi rappresenta il "profilo di consumo" della stazione appaltante.

Le quantità dei vari prodotti di cui si prevede la fornitura sono da considerarsi indicative e pertanto soggette a variazioni in aumento e/o in diminuzione in funzione delle caratteristiche e delle variazioni qualitative e quantitative del numero degli impianti gestiti dalla stazione appaltante, dell'acqua e dei reflui da trattare oltre che delle modalità di trattamento adottate negli impianti della stazione appaltante medesima. Conseguentemente non può essere preventivamente stabilito e garantito il quantitativo (e di conseguenza l'importo) minimo delle forniture da eseguire né a livello generale né presso ogni impianto né per ogni singola consegna.

Le forniture sono frazionate secondo i quantitativi compatibili con le capacità di stoccaggio disponibili dei vari siti (indicate nell'Allegato "A") ed in base alle esigenze dei singoli impianti (indicate a titolo esemplificativo nell'Allegato "B").

I prodotti destinati al trattamento di potabilizzazione dell'acqua ad uso umano devono essere conformi alle specifiche della Circolare del Ministero della Sanità riguardante la potabilizzazione delle acque, alle citate norme UNI EN e privi di sostanze estranee che possano pregiudicare le caratteristiche dell'acqua stessa.

ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE E TEMPISTICHE DI FORNITURA

7.1 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Per le sostanze oggetto del presente capitolato, tal quali o contenute in preparati, si considerano assolti da parte dell'appaltatore tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva 67/548/CEE, in particolare la notifica delle sostanze, delle disposizioni contenute nel Regolamento CE 1907/2006 (REACH), nel Regolamento CE 1272/2008 (CLP), nel Regolamento CE 453/2010, nel Regolamento CE 528/2012 e nel Regolamento UE 487/2013, tutte nei rispettivi testi aggiornati e vigenti.

7.2 – APPROVVIGIONAMENTO, CONSERVAZIONE E PREPARAZIONE IN STABILIMENTO

L'appaltatore deve approvvigionarsi dei prodotti chimici presso produttori e/o fornitori qualificati e che possano garantire i requisiti di qualità richiesti nel presente capitolato (secondo le citate specifiche schede UNI EN). L'appaltatore deve comunque controllare, secondo le proprie procedure aziendali, i prodotti all'atto della consegna e deve eseguire periodicamente il controllo delle impurezze e dei metalli pesanti presso un laboratorio esterno certificato.

Il mantenimento dei prodotti deve avvenire in condizioni idonee alla perfetta conservazione delle caratteristiche dei prodotti medesimi, con particolare riferimento all'ipoclorito di sodio. Per coloro che commercializzano anche prodotti chimici per uso industriale, non destinati quindi al trattamento dell'acqua per il consumo umano, deve essere evitata la commistione tra prodotti e contenitori di qualità diversa.

La preparazione dei prodotti alle diverse concentrazioni richieste deve avvenire mediante diluizione con acqua idonea per il consumo umano, priva di durezza (sali di calcio e magnesio) per evitare qualsiasi reazione con i prodotti alcalini, utilizzando idonei misuratori elettronici di portata ad elevata precisione, regolarmente tarati e controllati. I prodotti diluiti, per ciascun lotto di produzione, devono essere a loro volta controllati analiticamente nel titolo con specifiche analisi di laboratorio prima di essere avviati alle consegne.

Il confezionamento è infine effettuato in cisternette della capacità di 1.000-1.200 litri oppure in fustini da 25-50 kg: tutti i contenitori devono essere specificatamente dedicati a ciascun prodotto, dovendo tassativamente escludere la promiscuità e le conseguenti operazioni di lavaggio dei contenitori per il passaggio da un prodotto all'altro.

La stazione appaltante si riserva di richiedere periodicamente la documentazione a comprova della corretta gestione della "filiera" di approvvigionamento, conservazione, preparazione, confezionamento e controllo nonché di effettuare tutte le ispezioni che riterrà necessarie presso lo stabilimento dell'appaltatore al fine di verificare la corretta gestione della "filiera". In caso di difformità sostanziale rispetto a quanto prescritto dal presente capitolato, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell'appaltatore dopo formale messa in mora e dopo ulteriore verifica del mancato completo adeguamento alle prescrizioni di capitolato medesimo.

7.3 – MODALITA' DI TRASPORTO, CONSEGNA E TRAVASO

La consegna dei prodotti deve essere eseguita presso i siti indicati al precedente art. 6, come meglio dettagliati nell'Allegato "A". L'appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture anche presso i punti di consegna che potranno essere individuati successivamente alla stipula del contratto, comunque nell'ambito del territorio gestito dalla stazione appaltante.

La merce viaggia a rischio e pericolo dell'appaltatore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, smarrimento, perdita, sversamento e/o furto durante il trasporto.

Il trasporto dei prodotti chimici è effettuato mediante autocarri e furgoni di varia portata, con omologazione ADR e con autisti patentati ADR (laddove obbligatorio per legge).

Ogni fornitura deve essere accompagnata dalla scheda di sicurezza del prodotto trasportato. Sul contenitore adibito al trasporto devono essere indicate e riconoscibili, in modo chiaro, la tipologia e le caratteristiche del prodotto trasportato, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Qualora i prodotti siano considerati non pericolosi secondo le vigenti normative (e non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 31 del Regolamento CE n. 1907/2006 Reach) l'appaltatore deve redigere e consegnare alla stazione appaltante apposita dichiarazione di non pericolosità. Le prestazioni devono essere eseguite comunque nel pieno ed assoluto rispetto delle norme ambientali e di sicurezza, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e, per quanto applicabile, anche secondo la procedura aziendale in uso presso la stazione appaltante, come

riportata nell'Allegato "D" al presente capitolato.

L'appaltatore rimane sempre responsabile del rispetto del Codice della strada, della sicurezza del proprio personale e di eventuali danni causati a terzi, compreso il personale e gli impianti della stazione appaltante. Nel caso di affidamento delle operazioni di trasporto e scarico a terzi, l'appaltatore rimane sempre direttamente responsabile del mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato e da tutte le norme da questo richiamate.

L'operatore dell'appaltatore, previa autorizzazione da parte del personale della stazione appaltante, accede agli impianti e quindi consegna al personale suddetto la bolla di consegna, indi il personale della stazione appaltante provvede ai dovuti controlli e riscontri al termine dei quali dà formale autorizzazione allo scarico, indicando all'operatore l'esatto punto di consegna.

Gli automezzi utilizzati devono essere idonei al trasporto dei prodotti chimici indicati. Essendo gli impianti oggetto della fornitura posti anche in zone rurali, collinari e di difficile accesso, i mezzi di trasporto devono essere di dimensioni e caratteristiche idonee ad arrivare nei luoghi indicati.

I contenitori devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione, al fine di proteggere il singolo prodotto da fonti di contaminazione, e non devono essere utilizzati in altri contesti per lo stoccaggio o per il trasporto di materiale diverso: l'appaltatore indicherà, presentando documentazione a supporto, le modalità grazie alle quali è in grado di garantire che, dall'immagazzinamento alla consegna, i prodotti non subiscano forme di contaminazione.

I prodotti devono essere scaricati e travasati in sicurezza, a cura dell'appaltatore e sotto la sua completa e totale responsabilità, nelle cisterne e nei serbatoi di proprietà della stazione appaltante installati presso i vari impianti aziendali. Solo in casi eccezionali, previo accordo con il personale della stazione appaltante, i prodotti possono essere consegnati in contenitori di proprietà dell'appaltatore e recuperati al rifornimento successivo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore, a titolo di cauzione o noleggìo, per i contenitori messi a disposizione.

Prima di procedere allo scarico ed al travaso, l'operatore dell'appaltatore deve effettuare la verifica generale dello stoccaggio (corretta etichettatura, assenza di perdite, anomalie del produttore di biossido di cloro se presente) e deve attendere lo spegnimento del sistema di aspirazione/dosaggio della stazione appaltante per evitare l'aspirazione di bolle d'aria da parte delle pompe dosatrici. Al termine del travaso l'operatore della stazione appaltante riavvia il sistema di aspirazione/dosaggio controllandone il normale esercizio; nel caso di produttori di biossido di cloro l'operatore dell'appaltatore deve attendere lo spurgo manuale della macchina prima di procedere al riavvio del sistema.

Il mezzo di trasporto deve essere dotato di opportune pompe di travaso e manichette di adeguata lunghezza, i cui oneri sono a totale carico dell'appaltatore: per ogni tipologia di prodotto l'appaltatore deve utilizzare pompe di travaso e manichette dedicate, evitando in modo assoluto di dover lavare sul posto le attrezzature nel passaggio da un prodotto all'altro. Lo svuotamento delle tubazioni di carico avviene verso i rispettivi serbatoi, ed il minimo residuo deve essere raccolto in fustino e reimpresso in cisternetta. E' vietato l'utilizzo di dispositivi di scarico attraverso la pressurizzazione con i gas di scarico del veicolo. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri della manodopera e dei mezzi necessari per la consegna ed il travaso delle forniture richieste, oltre all'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad impedire ogni tipo di contatto tra sostanze diverse ed in particolare fra quelle che presentano incompatibilità.

Nel caso di limitata dispersione di prodotto, per rottura della raccorderia o della tubazione o per altra causa, l'operatore dell'appaltatore deve interrompere immediatamente il travaso, con chiusura della valvola d'uscita della cisternetta, provvedendo al completo assorbimento del prodotto sversato con idoneo prodotto granulare (ove possibile) oppure diluendo la dispersione con abbondante acqua corrente. Nel caso di dispersione dei prodotti lungo i percorsi di trasferimento (all'esterno degli impianti della stazione appaltante), l'appaltatore deve fare riferimento alle procedure previste dal regolamento ADR.

Nel caso di reagenti per la produzione di biossido di cloro (acido cloridrico e clorito di sodio) è compito del personale dell'appaltatore di prelevare dalle cisternette, prima del travaso ed alla presenza del referente della stazione appaltante, una piccola quantità di prodotto da sottoporre alla verifica della natura del prodotto medesimo mediante cartina tornasole o altro strumento equivalente.

Nessun onere deve essere posto a carico della stazione appaltante per il parziale ritiro del quantitativo di prodotto richiesto qualora in esubero rispetto alla capacità di stoccaggio disponibile al momento delle singole forniture. In tale situazione la stazione appaltante cercherà comunque di provvedere ad indirizzare la consegna in esubero verso altri impianti.

Viste le capacità di stoccaggio nei diversi siti, la stazione appaltante si impegna ad effettuare le ordi-

nazioni, per quanto possibile e comunque senza assumere uno specifico obbligo in tal senso, fatte salve eventuali urgenze, in modo coordinato ed in modo tale da ottimizzare la gestione del trasporto anche sulla base della capacità di stoccaggio degli automezzi dell'appaltatore.

7.4 – TEMPISTICHE E MODALITA' DI PREAVVISO

Le tempistiche di preavviso e di consegna dei prodotti sono le seguenti:

- consegne ordinarie: entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine, fatte salve eventuali criticità documentate legate alle tempistiche di approvvigionamento: solo in tale caso, in via eccezionale e previo congruo preavviso da parte dell'appaltatore con allegata idonea documentazione probatoria, la stazione appaltante si impegna ad allungare la predetta tempistica di preavviso fino a 20 (venti) giorni naturali consecutivi;
- consegne d'urgenza (estremamente rare e solo in caso di eventi imprevedibili): entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata, eventualmente anche a mezzo di furgone con fusti da 50 kg e con travaso dei prodotti mediante pompa speciale ad aria compressa (idonea per prodotti chimici) con compressore dell'appaltatore o con sistema equivalente: in tal caso è riconosciuto all'appaltatore un compenso aggiuntivo del 20% (venti per cento) da applicarsi al prezzo unitario del prodotto richiesto oltre ad un "gettone di chiamata" fisso di € 150,00 (euro centocinquanta).

Le consegne devono essere garantite in qualsiasi periodo dell'anno, nei giorni feriali.

Tutte le operazioni di consegna devono essere eseguite alla presenza del personale della stazione appaltante, previo accordo con il referente da questa indicato, e comunque in orari compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso la stazione appaltante. Salvo diverso accordo, le consegne sono eseguite nei giorni feriali e nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Qualsiasi ulteriore impegno del personale della stazione appaltante per cause dipendenti dall'appaltatore verrà addebitato all'appaltatore medesimo.

L'ordine viene trasmesso via e-mail, via fax o telefonicamente e contiene i seguenti dati:

- il prodotto o i prodotti da fornire;
- le destinazioni/impianti di consegna;
- le quantità di ogni prodotto;
- il nominativo del referente della stazione appaltante che seguirà direttamente la fornitura;
- la modalità di consegna di cui al precedente capoverso: ordinaria oppure d'urgenza.

Ordinariamente, e senza che peraltro la stazione appaltante assuma alcun obbligo in tal senso, sono previste le seguenti ulteriori modalità di svolgimento del servizio:

- l'ordinazione di una quantità di prodotti idonea per completare un carico di un automezzo standard con 5-6 "cisternette" della capacità di 1.000-1.200 litri cadauna;
- una frequenza massima pari a 1 (una) consegna alla settimana;
- una frequenza minima pari a 2 (due) consegne al mese;
- l'organizzazione delle consegne per "aree omogenee" al fine di minimizzare la durata della singola consegna (che ordinariamente ha una durata media di 4-5 ore);
- una gestione degli stoccaggi idonea in modo da ridurre al minimo, se non azzerare, le consegne d'urgenza.

7.5 – RESPONSABILE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni, deve comunicare per iscritto alla stazione appaltante il nominativo del proprio Responsabile tecnico, professionalmente qualificato, con a margine accettazione dell'incarico. Il Responsabile tecnico sarà un tecnico specializzato con idonea esperienza, munito di delega scritta, rappresenterà l'interlocutore unico per la gestione del contratto e si assumerà ogni compito e responsabilità in ordine alla gestione del contratto con particolare riferimento alla direzione del personale dell'appaltatore ed al mantenimento dei rapporti con la stazione appaltante, compresa la procedura di controllo e verifica delle prestazioni eseguite (per quanto di competenza dell'appaltatore).

ART. 8 – CONFORMITA' DELLA FORNITURA E CONTROLLI

8.1 – GENERALITA'

L'appaltatore deve garantire la purezza dei prodotti offerti, delle autocisterne e dei contenitori "cisterne" in generale utilizzati per il trasporto nonché di tutti i sistemi e le attrezzature previsti per lo scarico e per il travaso in modo da non alterare le caratteristiche dei prodotti rispetto alle specifiche richieste e comunque tale da non compromettere la loro idoneità all'utilizzo nei trattamenti di potabilizzazione e di depurazione.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore di tutti i requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto, anche a mezzo di verifiche presso lo stabilimento di preparazione e/o di stoccaggio intermedio dei prodotti;
- verificare e controllare la quantità e la qualità dei prodotti forniti;
- ispezionare, controllare e verificare la buona esecuzione delle prestazioni così come definite dal presente capitolato, avvalendosi del proprio responsabile tecnico o suo delegato, ovvero con l'ausilio di professionalità esterne.

Eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate dalla stazione appaltante sono contestate all'appaltatore, con formale messa in mora per la risoluzione di ogni criticità e fatta salva l'irrogazione delle eventuali penali. Durante lo svolgimento delle prestazioni la stazione appaltante eseguirà verifiche quantitative e qualitative delle forniture.

8.2 – CONTROLLO QUANTITA'

Le quantità delle singole forniture possono essere rilevate mediante pesatura presso pubblico impianto. Gli oneri restano a carico dell'appaltatore che provvederà a consegnare al personale della stazione appaltante i relativi talloncini di pesatura.

La stazione appaltante può operare anche mediante un riscontro volumetrico in base alle dimensioni dei serbatoi da riempire e/o una preliminare verifica della densità del prodotto, riferendosi al valore del peso specifico/densità come indicato sulla scheda tecnica fornita, e comunque nel rispetto delle specifiche stabilite per ogni prodotto da fornire. Nel caso di accertata non conformità del parametro densità, il personale della stazione appaltante può immediatamente rifiutare la fornitura e in tale caso l'appaltatore non potrà effettuare il travaso nei contenitori di stoccaggio ma dovrà procedere alla tempestiva sostituzione del carico.

8.3 – CONTROLLO QUALITA'

Al momento di ogni singola fornitura, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle caratteristiche dei prodotti consegnati, presso il proprio laboratorio o presso laboratori specializzati esterni.

Per effettuare il controllo vengono prelevati, al momento della consegna, n. 3 campioni del prodotto fornito che sono identificati e sigillati con apposita targhetta, firmata da un referente della stazione appaltante e dal personale dell'appaltatore, salvo diverse disposizioni impartite al momento dai tecnici di SICAM SRL, così destinati:

- 1 campione (N. 1) viene inviato al laboratorio della stazione appaltante oppure al laboratorio da questa incaricato per le verifiche di qualità;
- 1 campione (N. 2), denominato contro-campione, viene sigillato e conservato presso il laboratorio della stazione appaltante, tenuto a disposizione per eventuali analisi di verifica che verranno eseguite a cura di SICAM SRL alla presenza di un rappresentante dell'appaltatore;
- 1 campione (N. 3) viene consegnato all'appaltatore per proprie eventuali verifiche analitiche.

I contenitori sono forniti dalla stazione appaltante ed hanno di norma la capacità di 500 cc. Il campionamento deve essere effettuato in condizioni di sicurezza dal personale dell'appaltatore alla presenza del personale della stazione appaltante. Di regola le autocisterne e le cisterne devono essere dotate di un idoneo rubinetto di prelievo immediatamente a monte dell'innesto della condotta di travaso. I campioni possono essere prelevati, a discrezione della stazione appaltante, in un momento qualsiasi del travaso: all'inizio, quando è stato eseguito parte del travaso oppure alla fine.

Nel caso non sia disponibile il rubinetto di presa, il personale dell'appaltatore deve provvedere, con un idoneo recipiente (in condizioni di sicurezza e sotto la propria responsabilità) al prelievo dal boccaporto della cisterna di una sufficiente quantità di prodotto che verrà travasato nei contenitori forniti dalla stazione appaltante. Il momento del prelievo, in relazione alla fase del travaso, viene stabilito a

discrezione del personale di SICAM SRL.

La mancata collaborazione del personale dell'appaltatore alle operazioni di prelievo, fatte salve le altre conseguenze previste dal capitolato, comporta il rifiuto immediato della fornitura da parte di SICAM SRL. Il personale dell'appaltatore deve pertanto sottoscrivere il verbale di prelievo e prendere in custodia il campione destinato all'appaltatore. La mancata firma del verbale di prelievo secondo le modalità stabilite o il mancato ritiro del campione destinato all'appaltatore, comportano l'accettazione completa delle eventuali contestazioni formulate dalla stazione appaltante e delle relative penali che verranno applicate.

Nel caso in cui, in base ai risultati di laboratorio, il prodotto non rispettasse le caratteristiche richieste, la stazione appaltante formalizzerà contestazione tramite comunicazione a mezzo fax o PEC all'appaltatore, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento dei risultati delle analisi e comunque entro 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi dal campionamento. L'appaltatore dovrà presentare per iscritto alla stazione appaltante l'eventuale propria controdeduzione entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla suddetta comunicazione: la mancata controdeduzione nei termini suddetti si intenderà quale accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e quindi della contestazione e darà luogo all'applicazione delle relative sanzioni (es. penali, sostituzione della fornitura, risoluzione del contratto, risarcimento degli ulteriori danni subiti). In ogni caso la controdeduzione dell'appaltatore dovrà essere corredata dal referto di analisi del campione ritirato al momento della fornitura che dimostri la conformità del prodotto e renda così necessaria l'ulteriore verifica sul contro-campione sigillato.

La stazione appaltante comunica all'appaltatore il luogo e la data per le operazioni di contro analisi; il mancato intervento del rappresentante dell'appaltatore alla data e nel luogo fissati esonererà definitivamente la stazione appaltante dall'analisi di riscontro e darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste.

Il costo delle analisi dei campioni n. 1 e n. 2 segue l'esito delle analisi medesime: pertanto è a carico della stazione appaltante in caso di completa conformità mentre viene posto a carico dell'appaltatore nel caso di non conformità (entro tolleranza oppure con sostituzione). Il costo delle analisi dei campioni n. 3 è sempre a carico dell'appaltatore.

8.4 – TOLLERANZE E NON CONFORMITA'

Le analisi differite condizioneranno le modalità di accettazione (piena o con deprezzamento) oppure costituiranno motivo di rifiuto e di ritiro con sostituzione delle consegne.

Per il controllo del titolo, i riferimenti delle non conformità per ciascun prodotto sono quelli indicati al precedente art. 5, e il carico potrà essere definito:

- A. CONFORME;
- B. NON CONFORME ENTRO TOLLERANZA: il prodotto sarà utilizzato ma verrà deprezzato come previsto al successivo art. 15;
- C. NON CONFORME CON SOSTITUZIONE: il prodotto dovrà essere sostituito, come di seguito dettagliato, con applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

In caso di non conformità dei prodotti con necessità di sostituzione (caso C), l'appaltatore assumerà a suo carico tutti gli oneri di ritiro del prodotto e della nuova fornitura, salvo diverse disposizioni impartite dai tecnici della stazione appaltante. L'eventuale sostituzione del prodotto coinvolgerà anche l'intero quantitativo in giacenza al momento del travaso del prodotto con conforme, che per miscelazione sarà stato inquinato e/o compromesso, oltre alla penale fissa per il disservizio generato di cui al successivo art. 15. La stazione appaltante si riserva comunque di accettare, per particolari esigenze e a suo insindacabile giudizio in base ai risultati delle analisi del titolo, il prodotto individuato come "non conforme con sostituzione" (caso C) con applicazione di un deprezzamento sul prezzo unitario contrattuale del 40% (quaranta per cento) oltre alla penale fissa di cui al successivo art. 15.

Le analisi riguardano anche le impurezze e le sostanze tossiche (impurezze tossiche e componenti secondarie nelle norme UNI EN): tutti i parametri devono rispettare i requisiti ed i valori richiesti dalle vigenti norme UNI EN indicate al precedente art. 5. Qualsiasi scostamento da detti requisiti e valori è considerato "non conformità grave" (caso C) e costituisce sempre motivo di ritiro e sostituzione delle consegne. Anche in questo caso l'eventuale sostituzione del prodotto coinvolgerà anche l'intero quantitativo in giacenza al momento del travaso del prodotto con conforme, che per miscelazione sarà stato inquinato e/o compromesso, oltre alla penale fissa per il disservizio generato di cui al successivo art. 15.

Quando la verifica del singolo prodotto avviene mediante prelievo dalla singola cisternetta, le eventuali non conformità (caso B e caso C) con relative azioni riparatorie e penali si estendono a tutti gli impianti riforniti dalla specifica cisternetta, indipendentemente dal momento del prelievo.

Le accertate reiterate non conformità sia nel titolo (non conformità con sostituzione – caso C) che nelle impurezze e sostanze tossiche costituiscono motivo di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, come dettagliato al successivo art.16.

ART. 9 – TUTELA DELL'AMBIENTE

L'appaltatore all'avvio delle prestazioni è tenuto a concordare con il responsabile tecnico della stazione appaltante le attività aventi un impatto sull'ambiente; in particolare:

- la gestione di eventuali rifiuti prodotti;
- la gestione degli eventuali effluenti liquidi derivanti dalle attività;
- le modalità di gestione di eventuali emergenze ambientali quali ad esempio lo sversamento di sostanze pericolose.

Tali modalità operative devono essere formalizzate in apposito documento da compilare all'inizio dell'attività.

L'appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate, oltre alle norme di legge vigenti, anche eventuali norme regionali o locali.

L'appaltatore deve prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti prescritti dalla normativa vigente l'eventuale inquinamento atmosferico derivante dallo svolgimento delle prestazioni connesse all'esecuzione del presente appalto.

ART. 10 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto complessivamente a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (come richiamato dall'art. 133, comma 1), mediante offerta a prezzi unitari, al concorrente che avrà offerto il ribasso complessivo finale più basso, il quale viene calcolato dal prezzo complessivo offerto che a sua volta rappresenta il risultato della sommatoria dei prezzi unitari offerti dal concorrente moltiplicati per le relative quantità richieste dalla stazione appaltante. L'offerta è basata sulle quantità di forniture da prestare per il biennio contrattuale.

L'offerta economica, redatta utilizzando il modulo predisposto dalla stazione appaltante, deve indicare al netto dell'IVA di legge il singolo prezzo unitario offerto con 3 cifre decimali per ciascuno dei prodotti richiesti e quello complessivo per l'intero appalto biennale. I prezzi devono essere espressi sia in "cifre" che in "lettere"; l'aggiudicazione avviene considerando il ribasso generale percentuale finale espresso in "lettere" così come indicato nell'offerta. Alcuni prezzi unitari offerti dal concorrente possono essere singolarmente superiori a quelli posti a base di gara, con il vincolo che il corrispettivo totale finale offerto (da cui si calcola il ribasso generale finale) deve essere inferiore rispetto a quello posto a base di gara in quanto non sono ammesse offerte complessivamente in aumento.

Qualora non vi sia corrispondenza tra il corrispettivo totale offerto e il ribasso generale percentuale finale espresso sia in cifre che in lettere è comunque considerato valido il ribasso generale percentuale finale espresso in lettere ed i singoli prezzi unitari verranno ricalcolati in base alla percentuale di discordanza. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono fissi e quindi non sono soggetti ad alcun ribasso. L'offerta non deve contenere riserve, né condizioni, né alternative.

In offerta devono inoltre essere inoltre indicati:

- l'importo complessivo dei "costi di sicurezza aziendali" riferiti alla singola annualità, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che si intendono già ricompresi nell'importo netto contrattuale e che sono definibili come oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quali a titolo esplicativo e non esaustivo spese per DPI, costi generali per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria ecc.);
- l'importo complessivo dei "costi della manodopera" riferiti alla singola annualità, che si intende già ricompreso nell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

La validità dell'offerta deve intendersi pari a 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la sua presentazione; con la stipula del contratto l'offerta assume valenza contrattuale per

tutta la durata del contratto medesimo.

Mentre con la presentazione dell'offerta il concorrente è immediatamente obbligato nei confronti della stazione appaltante ad effettuare la prestazione nei termini e nei modi previsti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara, per la stazione appaltante il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipula del contratto di appalto.

Il ribasso percentuale generale espresso in lettere nell'offerta economica è vincolante solo ai fini dell'aggiudicazione: per la gestione del contratto sono utilizzati i prezzi unitari offerti (eventualmente rettificati come sopra dettagliato) e si richiama la specifica modalità di indicizzazione e revisione dei prezzi descritta all'art. 4 del presente capitolato.

ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE

E' ammesso il ricorso al subappalto in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Il subappaltatore deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale e professionale, anche dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti all'appaltatore (beninteso entro i limiti della quota subappaltata).

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legge 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020, *“A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*.

Ogni subappalto deve essere preventivamente autorizzato in forma scritta dalla stazione appaltante. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 in materia di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante: all'atto della richiesta di subappalto l'appaltatore ed il subappaltatore devono indicare chiaramente l'eventuale applicazione della presente disposizione.

Non possono essere affidatari di subappalti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero i divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

L'appaltatore può subappaltare parti delle prestazioni solo se indicato espressamente in sede di gara; richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla stazione appaltante.

L'oggetto del contratto non rientra tra le attività elencate all'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012 nel testo vigente.

Ai sensi dell'art.105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente, salvi i limiti previsti. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Anche le prestazioni di terzi volte, in tutto o in parte, alle attività di trasporto fino agli impianti della stazione appaltante, travaso ed altre attività connesse (travaso nelle cisterne degli impianti, campionamento del prodotto, firma del verbale) sono considerate subappalto. Tali eventuali terzi devono pertanto essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per le attività loro affidate. Su richiesta della stazione appaltante deve essere documentata l'autorizzazione al trasporto dei prodotti oggetto della fornitura e l'idoneità dei relativi mezzi. Rimane invariata la responsabilità dell'appaltatore il quale, anche per la parte di prestazioni affidata a terzi, risponde di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato e delle relative penali e comminatorie.

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2-3 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto a darne specifica comunicazione alla stazione appaltante, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento;
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subaffidataria;
- elenco del personale autorizzato ad accedere agli impianti della stazione appaltante;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto o subconcedere in tutto o in parte le prestazioni di contratto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto medesimo e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla stazione appaltante. Senza l'autorizzazione scritta della stazione appaltante è pure vietata qualunque cessione di credito. Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente: la violazione del presente obbligo darà diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del c.c.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo trova applicazione l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016; nel caso di cessione di azienda, di trasformazione, fusione e scissione trova applicazione l'art. 2558 del c.c.

ART. 12 – RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE, ACCERTAMENTO DANNI, GARANZIE

12.1 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile del rispetto del Codice della strada (anche con riferimento al trasporto di merci pericolose qualora applicabile), della sicurezza del proprio personale e di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli impianti della stazione appaltante anche nel caso in cui venissero affidati e/o subappaltati a terzi i servizi di trasporto, scarico e travaso dei prodotti forniti.

La stazione appaltante è sempre sollevata da qualunque responsabilità (amministrativa, civile e penale) derivante dallo smaltimento non autorizzato dei rifiuti derivanti dall'esecuzione del presente appalto ed operato dall'appaltatore o dal subappaltatore.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno, diretto o indiretto, che possa derivare a SICAM SRL o a soggetti terzi:

- da negligenza, imprudenza o imperizia;
- dall'inosservanza, colposa o dolosa, delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente capitolato;
- dall'inosservanza delle direttive impartite dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni.

L'appaltatore è altresì tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei contratti di lavoro, dei regolamenti e delle prescrizioni vigenti, sia in rapporto alle modalità di esecuzione delle forniture, sia nei confronti dei propri dipendenti. In particolare è tenuto ad applicare le norme specifiche in materia di trasporto di sostanze pericolose, previste dal vigente codice della strada, ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Conseguentemente ogni più ampia responsabilità sia civile sia penale sia amministrativa, per eventuali infortuni, danni, incidenti ricadrà esclusivamente sull'appaltatore, restando la stazione appaltante completamente sollevata e manlevata al riguardo.

12.2 – ASSICURAZIONE

A garanzia dei rischi derivanti dall'esecuzione delle attività previste dal presente capitolato, l'appaltatore deve essere in possesso di una polizza assicurativa generale aziendale (RCT/RCO) con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00). Qualora la predetta polizza assicurativa contenga particolari clausole, la stazione appaltante può richiedere all'appaltatore lo specifico riconoscimento di SICAM SRL come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

L'appaltatore inoltre deve essere in possesso di adeguata polizza RCA per tutti i veicoli utilizzati per le prestazioni di cui al presente capitolato per i rischi di danni a terzi conseguenti alla circolazione su aree pubbliche e/o private ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

12.3 – ACCERTAMENTO DANNI

L'accertamento dei danni viene effettuato da un responsabile tecnico della stazione appaltante alla presenza di un responsabile dell'appaltatore (o suo delegato). A tale scopo il responsabile tecnico della stazione appaltante comunica con sufficiente anticipo all'appaltatore il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'appaltatore medesimo di intervenire.

Qualora l'appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il responsabile tecnico della stazione appaltante procede autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale

constatazione costituisce titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

12.4 – GARANZIE

Per la partecipazione alla procedura è richiesta una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara (2 anni primo contratto + 2 anni opzione rinnovo + 2 mesi proroga tecnica), come stabilito dall'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con la possibilità di applicare le riduzioni previste al successivo comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve avere tutte le caratteristiche previste dall'art. 93, commi 4-8 del D.Lgs. 50/2016, compreso l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima dell'inizio delle prestazioni, l'appaltatore è tenuto a costituire la garanzia definitiva ai sensi e con le modalità riportate nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva è svincolata solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali dell'appaltatore, compresi quelli derivanti da eventuali proroghe temporanee.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale nonché per l'incasso delle somme relative alle penali irrogate all'appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante.

ART. 13 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

L'appaltatore deve presentare una fattura con cadenza mensile con dettagliate indicazioni delle quantità fornite e dei siti di destinazione, anche con specifica suddivisione sulla base dei centri di costo indicati dalla stazione appaltante oltre ad un riepilogo in formato elettronico (XLS). Qualora la stazione appaltante, all'esito del controllo delle fatture addebitate, rilevi errori o imprecisioni contesterà tali irregolarità all'appaltatore, provvedendo a respingere in toto la fattura oppure (nei casi di lievi imprecisioni) a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fattura utile successiva alla definizione della situazione e comunque entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data di ricevimento, da parte dell'appaltatore, della relativa richiesta di rettifica della stazione appaltante.

In caso di ritardo nei pagamenti, tenuto conto della finalità di servizio pubblico dell'attività garantita dal costante funzionamento degli impianti relativi al Servizio Idrico Integrato, l'appaltatore non potrà sospendere le prestazioni o richiedere la risoluzione del contratto, avendo diritto alla corresponsione degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al soddisfo. La valutazione degli interessi viene effettuata con una specifica distinta contenente l'elenco ed il dettaglio delle fatture pagate in ritardo rispetto ai termini previsti. Il pagamento degli interessi viene effettuato dietro presentazione di specifica fattura.

Il pagamento dei corrispettivi, valutata dalla stazione appaltante la regolarità delle prestazioni e dei connessi documenti contabili e fiscali, compresa la verifica del DURC nonché la verifica di regolarità presso il competente agente della riscossione per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00, viene effettuato a mezzo RiBa a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. Si applica l'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Tutta la corrispondenza, i documenti contabili e le fatture devono essere inviati solo ed esclusivamente alla sede legale di SICAM SRL, Largo Anselmo Tommasi n. 18, 46042 CASTEL GOFFREDO (MN) a mezzo PEC all'indirizzo che sarà comunicato ovvero, per le fatture, mediante invio del flusso di fatturazione elettronica.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla citata Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto apposita clausola

con cui le parti di assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cui trattasi, di cui alla Legge 136/2010.

ART. 14 – GESTIONE DEL CONTRATTO: REFERENTI E RISERVE

14.1 – REFERENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Per la corretta gestione del contratto e dei rapporti con l'appaltatore, la stazione appaltante designa un Responsabile dell'affidamento (RDA) ed uno o più Referenti tecnici (RT).

Al RDA sono affidati i seguenti compiti:

- curare la procedura di affidamento del contratto;
- supervisionare la corretta esecuzione del contratto, compreso il controllo circa la conformità di tutti gli atti amministrativi, contabili e tecnici alla normativa regolante il contratto ed alle consuetudini della stazione appaltante;
- liquidare le fatture per il successivo pagamento;
- curare l'istruttoria ed irrogare le penali per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali;
- presentare agli organi competenti della stazione appaltante la proposta di recesso o di risoluzione del contratto, ogni qualvolta se ne verifichino i presupposti;
- assicurare che ricorrano le condizioni previste per le varianti o le modifiche contrattuali;
- proporre la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di esecuzione.

La stazione appaltante si riserva di nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale subentrerà in toto al RDA dopo la conclusione delle operazioni di gara e di stipula del contratto.

Al RT sono affidati i seguenti compiti:

- predisporre ed inviare gli ordinativi di fornitura;
- svolgere la funzione di vigilanza sull'esecuzione delle prestazioni verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali, in termini quantitativi e qualitativi;
- vigilare sul rispetto dei tempi di consegna, sulla conformità anche a campione alle prescrizioni contrattuali dei prodotti consegnati in termini quantitativi e qualitativi, sul rispetto delle modalità di emissione dei singoli ordini di acquisto e di consegna contrattualmente convenuti, sull'integrità degli imballi, sulla necessità di attivare le pratiche di reso;
- curare il riscontro della contabilità e, a tal fine, verificare che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l'obbligo, per la stazione appaltante, di disporre il relativo pagamento, accertando la precisa identità del creditore e determinando l'esatto ammontare del suo credito. A tale verifica farà seguito la documentazione fiscale dell'appaltatore, inviata alla stazione appaltante per il pagamento mediante l'invio del flusso di fatturazione elettronica.

Il RDA (o l'eventuale Direttore dell'esecuzione del contratto) o il RT, sentito anche il personale addetto, impregiudicato il diritto di domandare nelle sedi più opportune il risarcimento di ogni danno cagionato dal mancato rispetto delle disposizioni inerenti la sicurezza, possono adottare nei confronti dell'appaltatore le seguenti misure:

- contestazione verbale;
- richiamo scritto;
- allontanamento di personale;
- allontanamento del responsabile e/o referente;
- sospensione delle prestazioni;
- applicazione delle penali;

ritenute necessarie, considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse.

14.2 – RESPONSABILE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni, deve comunicare per iscritto alla stazione appaltante il nominativo del proprio Responsabile tecnico, professionalmente qualificato, con a margine accettazione dell'incarico. Il Responsabile tecnico è un tecnico specializzato con idonea esperienza, munito di delega scritta, rappresenta l'interlocutore unico per la gestione del contratto e si assume ogni compito e responsabilità di legge in ordine alla gestione del contratto con particolare riferimento alla direzione del personale dell'appaltatore, alla gestione ed al coordinamento di eventuali subappaltatori ed al mantenimento dei rapporti con la stazione appaltante, compresa la procedura di controllo e verifica delle prestazioni eseguite (per quanto di competenza dell'appaltatore).

14.3 – RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del documento o dalla disposizione della stazione appaltante a cui si vuole opporre riserva o comunque dall'evento ritenuto lesivo. Resta contrattualmente stabilito che non saranno ammissibili richieste postume e che eventuali riserve non tempestivamente comunicate si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 15 – PENALI ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Nessuna difficoltà o inconveniente può pregiudicare la correttezza e la regolarità dello svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto.

Nel caso in cui venga eseguita la fornitura, con annessi servizi accessori, in modo difforme dalle disposizioni del presente capitolato e/o dalle norme ivi richiamate e/o dagli ordini impartiti, e ciò sia imputabile all'appaltatore, la stazione appaltante può applicare all'appaltatore le seguenti penali:

- a. ritardo nell'esecuzione della fornitura prevista in modalità "ordinaria": euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno, o frazione di giorno, naturale consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal capitolato; dopo un ritardo massimo di tre giorni naturali consecutivi, il prodotto potrà essere acquistato da altra ditta mediante esecuzione d'ufficio con addebito delle spese e della penale all'appaltatore;
- b. ritardo nell'esecuzione della fornitura prevista in modalità "d'urgenza": euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno, o frazione di giorno, naturale consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal capitolato; dopo un ritardo massimo di un giorno il prodotto potrà essere acquistato da altra ditta con addebito delle spese e della penale all'appaltatore;
- c. non conformità entro tolleranza del prodotto consegnato (caso B di cui all'art. 8.4): la penale consiste in un deprezzamento percentuale sul prezzo unitario contrattuale pari alla somma dello scostamento percentuale (in valore assoluto sempre positivo) rispetto al titolo di riferimento maggiorato di una percentuale fissa del dieci per cento, e precisamente $D = [(\text{scostamento in valore assoluto } \%) + 10\%]$, il tutto applicato alla quantità oggetto di non conformità determinata come da disposizioni del presente capitolato;
- d. non conformità entro tolleranza del prodotto consegnato (caso B1 di cui all'art. 8.4 per il clorato di sodio nell'ipoclorito di sodio): la penale consiste in un deprezzamento percentuale sul prezzo unitario contrattuale pari alla somma del venti per cento dello scostamento percentuale (in valore assoluto sempre positivo) rispetto al titolo massimo ammesso di clorato maggiorato di una percentuale fissa del venti per cento, e precisamente $D = [0,20 \times (\text{scostamento in valore assoluto } \%) + 20\%]$, il tutto applicato alla quantità oggetto di non conformità determinata come da disposizioni del presente capitolato;
- e. nel caso di doppia non conformità (caso B e B1) di cui alle precedenti lettere c) e d) si applicherà il deprezzamento più elevato maggiorato di una percentuale fissa del dieci per cento;
- f. non conformità con necessità di sostituzione del prodotto consegnato (caso C di cui all'art. 7.4): oltre all'integrale sostituzione del prodotto (come disciplinata al precedente art. 7.4) si applicherà una penale fissa pari ad € 300,00 (trecento/00) se il prodotto da sostituire è stato travasato in un unico punto di consegna oppure pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni punto di consegna in cui è stato travasato il prodotto da sostituire;
- g. non conformità del prodotto consegnato alle speciali caratteristiche qualitative di capitolato (in particolare "Tipo" e "Grado" delle norme UNI EN): da euro 300,00 (trecento/00) ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni evento riscontrato, sulla base della gravità dell'evento medesimo rapportata alla quantità di prodotto con conforme, valutata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante;
- h. mancata tempestiva presentazione della filiera di tracciabilità del singolo prodotto consegnato, secondo quanto previsto al precedente art. 5.1: da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni evento riscontrato e sulla base della gravità dell'evento medesimo rapportata alla quantità di prodotto consegnata e non tracciata, valutata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante;
- i. necessità di sostituzione del prodotto nel caso di travaso, anche parziale, nel contenitore sbagliato (contenente altra tipologia di prodotto) per errore o imperizia dell'appaltatore: euro

- 1.000,00 (mille/00) oltre alla totale sostituzione del prodotto consegnato (e di quello in giacenza inquinato o compromesso), ed oltre alla completa bonifica del contenitore di stoccaggio ed al lavaggio/spurgo dell'impianto di aspirazione/dosaggio;
- j. mancata bonifica biennale dei contenitori: euro 100,00 (cento/00) per ogni contenitore di stoccaggio non bonificato a regola d'arte secondo il calendario fornito dalla stazione appaltante;
 - k. utilizzo di attrezzature non idonee allo svolgimento delle prestazioni oppure non pulite oppure non conformi alle prescrizioni di capitolato: da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni evento riscontrato e sulla base della gravità dell'evento medesimo, valutata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante;
 - l. carente o inidonea utilizzazione del corretto vestiario e dei DPI da parte del personale dell'appaltatore: da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni evento riscontrato e sulla base della gravità dell'evento medesimo, valutata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Le penali sopra indicate possono essere cumulabili in relazione alle conseguenze che una singola inadempienza può produrre.

Tutte le inadempienze addebitabili all'appaltatore che comportino la ripetizione, in tutto o in parte, della prestazione comportano l'applicazione di una o più delle penali sopra descritte oltre alla ripetizione della prestazione a cura e spese dell'appaltatore e senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo oltre a quello previsto per l'esecuzione completa e corretta della prestazione originariamente commissionata.

Le penali non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del 10% (dieci percento) dell'importo netto contrattuale, pena la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Ogni contestazione sarà comunicata all'appaltatore che avrà 20 (venti) giorni naturali consecutivi per formulare le proprie controdeduzioni prima della definitiva decisione della stazione appaltante sull'irrogazione delle penali.

Considerata la numerosità delle prestazioni previste, il termine per la definizione del procedimento relativo all'irrogazione delle penali è stabilito in complessivi 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla conoscenza da parte della stazione appaltante del singolo episodio oggetto di inadempimento. Qualora la stazione appaltante decidesse in un primo momento, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla contestazione dell'inadempimento oppure di non irrogare l'eventuale penalità conseguente, ciò non potrà in nessun caso essere inteso come rinuncia da parte della stazione appaltante stessa alla contestazione dell'inadempimento oppure all'irrogazione della penalità, beninteso entro il termine sopra indicato.

L'importo delle penali irrogate, nonché il rimborso delle spese di esecuzione d'ufficio, potrà essere fatturato all'appaltatore oppure detratto dal primo pagamento utile o, in subordine ed in caso di necessità, dalla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Qualora venisse escusso, anche parzialmente, il deposito cauzionale l'appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla stazione appaltante.

L'applicazione delle penali previste nel presente capitolato non esime l'appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni o oneri subiti dalla stazione appaltante in conseguenza degli inadempimenti dell'appaltatore medesimo, compresa la ripetizione delle eventuali sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate alla stazione appaltante in conseguenza delle violazioni e/o dell'irregolare esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore. Tali eventuali sanzioni non concorrono al raggiungimento della percentuale massima del 10% relativa all'importo complessivo delle penali irrogate. In caso di omissioni, inadempienze o errata esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, accertate secondo i modi previsti nel capitolato, la stazione appaltante si riserva di far eseguire parte delle prestazioni ad altra ditta in danno dell'appaltatore medesimo (esecuzione d'ufficio). All'appaltatore sono addebitate, oltre le penali per l'omissione o l'inadempimento o l'errata esecuzione, le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante per l'esecuzione d'ufficio.

ART. 16 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico o alle norme UNI di settore, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione delle prestazioni; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente capitolato speciale d'appalto con i relativi allegati e con le norme di legge e di buona tecnica richiamate;
- l'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- il D.U.V.R.I. firmato anche dall'appaltatore (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente).

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, lavori pubblici e contratti, con particolare riferimento alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 50/2016 (settori speciali) nonché tutte le normative vigenti in materia ambientale con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 ed agli atti normativi e regolamentari elencati nel precedente art. 7.1.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi, forniture e lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli artt. 1341-1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente capitolato.

L'eventuale tolleranza della stazione appaltante rispetto ad inadempimenti dell'appaltatore o comportamenti di quest'ultimo in violazione delle disposizioni del contratto e/o del capitolato e/o degli altri allegati al contratto, anche se protratta o reiterata, non potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal contratto e/o dal capitolato e/o dagli altri allegati al contratto o rinuncia alle azioni a tutela degli stessi, ovvero conferma dell'altrui interpretazione delle medesime disposizioni del contratto e/o del capitolato e/o degli altri allegati al contratto.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi indicati all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei casi indicati all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento all'art. 108, commi 3-4 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi ritenuti di "grave inadempimento" e/o "grave negligenza", come dettagliatamente elencati di seguito:

- a) acquisizione di un DURC irregolare nel corso del contratto, quando l'appaltatore non regolarizzi la propria posizione nei confronti degli Enti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della stazione appaltante: in tal caso il Responsabile dell'affidamento contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 45 giorni per la regolarizzazione della posizione dell'appaltatore;
- b) mancanza e/o perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale o professionale per l'esecuzione del contratto, come dichiarati in sede di gara, fra i quali anche il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento alla disponibilità dei prodotti da fornire che deve essere sempre costante e idonea per le tipologie e quantità di prodotti da fornire;
- d) accertata e grave imperizia o negligenza da parte dell'appaltatore sia nell'esecuzione della fornitura che nel rispetto dei tempi oppure quando la stazione appaltante abbia dovuto fare ricorso alla esecuzione d'ufficio in più di due casi;

- e) accertata e grave inadempienza agli ordini impartiti dalla stazione appaltante ed agli obblighi stabiliti nelle condizioni contrattuali;
- f) sistematica inaffidabilità nell'esecuzione delle forniture a regola d'arte per insufficienza di organizzazione, mezzi, personale, disponibilità dei prodotti, ecc.;
- g) grave carenza o difformità sostanziale nella predisposizione e gestione della "filiera" di approvvigionamento, conservazione, preparazione, confezionamento e controllo dei prodotti rispetto a quanto previsto dal capitolato e dalle normative di settore comunitarie e nazionali;
- h) grave negligenza, debitamente accertata dalla stazione appaltante oppure dagli organi ispettivi o di vigilanza pubblici, nelle modalità di trasporto dei prodotti oppure in materia di rispetto delle norme di sicurezza e salute;
- i) grave negligenza, debitamente accertata dalla stazione appaltante oppure dagli organi ispettivi o di vigilanza pubblici, nelle modalità di trasporto e/o smaltimento/recupero dei rifiuti;
- j) mancato rispetto in via reiterata delle condizioni previste nel contratto, nel capitolato o negli altri documenti di gara;
- k) qualora l'appaltatore incorra in più di cinque ritardi, anche non consecutivi, nell'esecuzione delle prestazioni;
- l) qualora l'appaltatore, anche in una sola occasione, abbia fornito prodotti non "di sintesi" (laddove previsto) e/o di recupero (laddove espressamente vietato) e/o non classificabili come idonei per il trattamento delle acque destinate al consumo umano (laddove previsto);
- m) qualora l'appaltatore incorra in più di due forniture non eseguite a regola d'arte, anche non consecutive, nell'esecuzione del contratto (non conformità di tipo C);
- n) qualora l'appaltatore incorra in più di quattro forniture non eseguite a regola d'arte, anche non consecutive, nell'esecuzione del contratto (non conformità di tipo B);
- o) frode nell'esecuzione delle prestazioni o nella predisposizione degli atti di contabilità;
- p) rifiuto di eseguire anche solo una prestazione oggetto di contratto oppure mancato inizio delle forniture entro la data comunicata dalla stazione appaltante;
- q) rifiuto di eseguire anche solo un prelievo per il controllo qualità di un singolo prodotto fornito;
- r) rifiuto del legale rappresentante o del procuratore dell'appaltatore di presentarsi dietro invito o convocazione da parte della stazione appaltante;
- s) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, utilizzo di personale estraneo e/o non dipendente dell'appaltatore;
- t) violazione degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- u) mancanza o mancato rispetto dell'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico di SICAM SRL e nel Modello ex 231.

La stazione appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:

- a) quando la misura complessiva della penale supera il 10% dell'importo netto contrattuale;
- b) quando emergono elementi o circostanze ai sensi del D.Lgs. 258/2012 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);
- c) quando l'appaltatore non risolve efficacemente l'inadempimento contestato ai sensi dei successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la contestazione degli addebiti all'appaltatore avviene assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile dell'affidamento; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile dell'affidamento dichiara risolto il contratto.

Negli altri casi di inadempimento alle previsioni contrattuali e/o di capitolato, la stazione appaltante, previo invio di lettera a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC, assegna all'appaltatore, ex art. 1454 del codice civile, un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla ricezione della comunicazione per porvi termine o riparo, salvo i casi d'urgenza. Vanamente decorso tale termine o in caso di mancata efficace risoluzione dell'inadempimento contestato, il contratto può essere risolto in danno dell'appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute dalla stazione appaltante per provvedersi delle prestazioni necessarie al proprio fabbisogno presso altra impresa e fino alla stipula di un nuovo contratto di appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione del contratto avviene mediante invio di semplice lettera raccomandata a.r. o comunicazione a mezzo PEC con preavviso di 20 (venti) giorni naturali consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti o particolari formalità legali. Nei casi di risoluzione del contratto suindicati, la stazione appaltante può procedere con semplice richiesta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno diretto o indiretto conseguente alla mancata esecuzione delle prestazioni e più in generale all'avvenuta risoluzione del contratto. Il contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale dalle parti. Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dalla stazione appaltante, è escluso che l'appaltatore possa recedere unilateralmente dal contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso in ogni momento, qualora particolari situazioni o mutamenti nei programmi aziendali lo imponessero o per motivi di interesse pubblico. In tal caso la stazione appaltante deve dare all'appaltatore un preavviso di almeno 2 (due) mesi e provvederà al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 – SICUREZZA

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la stazione appaltante ha valutato che nell'attività prevista dal presente capitolato sono rinvenibili interferenze lavorative fra il proprio personale ed il personale dell'appaltatore: pertanto è stato elaborato il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che si riporta nell'Allegato "C". Il DUVRI deve essere successivamente aggiornato ed adeguato in base alla effettiva attrezzatura ed organizzazione dell'appaltatore; in ogni caso gli oneri da interferenza già determinati dalla stazione appaltante (che vengono liquidati e pagati "a misura") non possono essere incrementati in corso di esecuzione del contratto per ragioni organizzative dipendenti dall'appaltatore.

In ogni caso si prevede quanto segue:

- prima dell'inizio delle prestazioni, in apposita riunione di coordinamento, sono trasferite all'appaltatore tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare nonché le norme comportamentali da adottare all'interno delle aree degli impianti della stazione appaltante;
- l'ingresso negli impianti aziendali è consentito solo ed esclusivamente al personale ed ai mezzi autorizzati e pertanto l'appaltatore deve preventivamente comunicare l'elenco del personale e dei mezzi che saranno impegnati nelle attività oggetto delle prestazioni;
- l'appaltatore deve redigere e consegnare alla stazione appaltante il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione delle prestazioni.

Il Responsabile tecnico dell'appaltatore è titolare di ogni incombenza relativa alla direzione delle prestazioni nelle varie fasi di intervento sugli impianti della stazione appaltante, con conseguenti responsabilità amministrative, civili e penali e rimane ad ogni effetto l'unico responsabile della sicurezza, per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o a cose in conseguenza di cattiva esecuzione degli interventi e/o di mancanza di adeguate cautele.

Il personale della stazione appaltante che presenza alle operazioni previste nel presente appalto può effettuare l'attività di controllo e vigilanza ma non partecipa all'organizzazione e gestione delle prestazioni, non coordina le operazioni e non assume in alcun modo il ruolo di preposto. La dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale dell'appaltatore addetto allo svolgimento delle prestazioni sugli impianti della stazione appaltante è a totale cura e spese dell'appaltatore medesimo. In generale tutti gli oneri relativi alla sicurezza di competenza aziendale si intendono ricompresi nei prezzi unitari contrattuali e sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. La stazione appaltante riconosce all'appaltatore solo gli oneri di sicurezza da interferenza, come sopra indicato.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del rapporto contrattuale saranno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, con espressa esclusione del ricorso all'arbitrato. Quindi il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Il Foro competente è quello di Mantova. Non sono applicabili gli artt. 207-209-210 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 20 – SPESE

Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, comprese quelle inerenti l'eventuale registrazione del contratto. L'IVA di legge è sempre a carico della stazione appaltante, la quale opera in regime di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") ex art. 17-ter del DPR 633/1972 nel testo vigente.

ART. 21 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali forniti sarà svolto da SICAM SRL, in qualità di Titolare, in esito alla partecipazione alla procedura di selezione ed alla gestione del relativo contratto di appalto: il trattamento avverrà nel rispetto delle misure previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo quanto riportato nell'Informativa Privacy Clienti Fornitori SICAM pubblicata on-line sul sito web: www.sisamspa.it

ART. 22 – CODICE ETICO E MODELLO 231

L'appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico di SICAM SRL, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. SICAM SRL ha inoltre approvato il Modello ex D.Lgs. 231/2001 ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza che ha il compito di sovraintendere il funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. La sottoscrizione del presente contratto ha valore di presa visione del Codice Etico e del Modello ex D.Lgs. 231/2001, scaricabili on-line dal sito web: www.sisamspa.it

L'appaltatore manleva fin d'ora la stazione appaltante per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice Etico e/o del Modello ex D.Lgs. 231/2001, da parte dell'appaltatore o del suo personale apicale o sottoposto.

Qualora l'appaltatore, o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico e/o del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e/o si renda responsabile di una delle fattispecie delittuose previste dalla normativa anticorruzione contenuta nella L. 190/2012, la stazione appaltante avrà la facoltà di recedere per giusta causa e senza alcun indennizzo dal contratto; nei casi più gravi di risolverlo, di diritto e in danno dell'appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti o patendi.

ART. 23 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della ditta successivamente individuata come aggiudicataria dell'appalto, tutte le condizioni del presente capitolato e suoi allegati nonché quelle specificate nei documenti di gara, che saranno trasfuse o anche solo richiamate nel contratto di appalto.

APPALTO
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI
PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DI DEPURAZIONE
PER ANNI 2 (DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024)

ALLEGATO "A"
AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PUNTI DI FORNITURA

COMUNE	TIPOLOGIA IMPIANTO	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	STOCCAGGIO MASSIMO PRODOTTI IN LITRI						ACCESSIBILITA'
				IPOCLORITO DI SODIO 14/15%	CLORURO FERRICO 40%	ACIDO CLORIDRICO 9%	CLORITO DI SODIO 7,5%	PEROSSIDO IDROGENO 130 vol	ACIDO CITRICO	
ACQUANEGRA	DEPURATORE	Capoluogo	Vicolo Ceresa	1.500	1.500					Strada urbana pavimentata
	DEPURATORE	Mosio	Via Trieste	500						Strada urbana pavimentata e strada sterrata
ASOLA	CENTRALE	Mangini	Via Monte Bianco	1.000						Strada urbana pavimentata
	CENTRALE	Viale Vittoria	Viale Vittoria	1.500						Strada urbana pavimentata
	CENTRALE	Cadimarco	Strada Cadimarco	1.000						Strada urbana pavimentata
	CENTRALE	Castelnuovo di Asola	Via Mantova			1.000	1.000			Strada urbana sterrata
	DEPURATORE	Capoluogo	Strada Gavardo	3.000	2.000					Strada extraurbana sterrata
	DEPURATORE	Castelnuovo di Asola	Via Don Monici	1.000					500	Strada extraurbana sterrata
CANNETO SULL'OGLIO	CENTRALE		Via Dante Alighieri		1.000	2.000	2.000			Strada urbana pavimentata
	DEPURATORE		Via IV Novembre	2.000	2.000					Strada vicinale sterrata
CASALMORO	DEPURATORE		Via Roma	1.800	2.000					Strada urbana pavimentata
CASALROMANO	CENTRALE		Via IV Novembre	750						Strada urbana pavimentata
	DEPURATORE	Capoluogo	Via Roma	500						Giardino pubblico sterrato
	DEPURATORE	Fontanella Grazioli	Via Don Grazioli	250						Strada urbana pavimentata
CASTEL GOFFREDO	CENTRALE		Strada Medole			2.000	2.000			Strada extraurbana pavimentata
	DEPURATORE		Strada Villa	3.000	6.000					Strada extraurbana pavimentata
GOITO	CENTRALE	IV^ Fabbrica	Strada IV Fabbrica	1.200						Strada extraurbana pavimentata
	CENTRALE	Segrada	Strada Segrada	5.000						Strada extraurbana pavimentata
	DEPURATORE	Capoluogo	Via Pedagno	1.000	2.200					Strada extraurbana pavimentata
	DEPURATORE	Solarolo	Via Molino Nuovo	500						Strada extraurbana pavimentata
GUIDIZZOLO	CENTRALE		Strada Ceresara			1.300	1.300			Strada extraurbana pavimentata
	DEPURATORE		Strada Pioppelle	3.000	15.000					Strada vicinale extraurbana sterrata
MEDOLE	CENTRALE	Colla	Strada Colla			500	500			Strada extraurbana pavimentata e strada sterrata
	CENTRALE	Tanana	Via San Damaso			500	500			Strada extraurbana pavimentata e strada sterrata
MONZAMBANO	DEPURATORE		Strada Valeggio	1.000	2.000				1.000	Strada extraurbana pavimentata e strada sterrata
	CENTRALE	Colli	Strada dei Colli	1.000						Strada extraurbana pavimentata e piazzale sterrato
	CENTRALE	Festoni	Strada Festoni	1.000						Strada extraurbana pavimentata e piazzale sterrato
REDONDESCO	CENTRALE		Strada per Mariana		1.000	500	500	500		Strada extraurbana pavimentata
	DEPURATORE		Strada Pioppino	3.000	3.000					Strada extraurbana sterrata
RODIGO	DEPURATORE	Capoluogo	Strada Fossato	800	3.000					Strada extraurbana pavimentata
	DEPURATORE	Rivalta sul Mincio	Via Arrivabene	300	3.000					Strada vicinale extraurbana sterrata
SOLFERINO	CENTRALE		Via degli Alpini	4.000						Strada extraurbana vicinale pavimentata
VOLTA MANTOVANA	CENTRALE		Via Don Mazzolari	1.000						Strada urbana pavimentata e strada sterrata
	DEPURATORE	Boschi	Strada dei Boschi		1.000					Ciclabile pavimentata
	DEPURATORE	Colli	Strada Colli Sud	1.000	3.000					Strada extraurbana pavimentata

APPALTO
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI
PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DI DEPURAZIONE
PER ANNI 2 (DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024)

ALLEGATO “B”
AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PROFILO DI CONSUMO

Pagina 1 di 2

FORNITURE
ANNO 2021-2022

FORNITURE ANNO 2021-2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

APPALTO
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI
PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DI DEPURAZIONE
PER ANNI 2 (DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024)

ALLEGATO "C"
AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZA – DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI

Generalità

Ragione sociale SICAM srl
Sede Legale largo A. Tommasi n°18 – Castel Goffredo (MN)
Partita IVA 02197250208
Attività svolte GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI RETI ED IMPIANTI AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Codice ATECO 36

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto

Datore di lavoro	Ing. Cigolini Gianluigi
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Priori Piergiorgio
Medico Competente / Autorizzato	Poliambulatori SMAO – dott. RELLA CESARE
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Dolci Andrea

PARTE 2 - COMMITTENZA

Unità Amministrativa	
RDA	Ing. Bossini Davide

Personale di Riferimento		
Funzione	Nominativo	Telefono
Referente del contratto	Ing. Bossini Davide	0376 771869
Incaricato sicurezza	Danielli Nicola	0376 771869
Addetto antincendio	Danielli Nicola	0376 771869
Addetto al primo soccorso	Giuradei Silvia	0376 771869

PARTE 3 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI

3) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

NUMERO ORDINE	Specifiche ORDINE

3a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

PRODOTTO	IMPIANTI DI DESTINAZIONE
Ipoclorito di sodio	<u>Potabilizzazione</u> : Casalromano, Asola (3 impianti), Solferino, Goito (2 impianti), Guidizzolo, Monzambano (2 impianti), Volta Mantovana <u>Depurazione</u> : Canneto sull'Oglio, Casalromano (capoluogo e Fontanella Grazioli), Asola, Redonesco, Mosio (Acquanegra sul Chiese), Solarolo (Goito), Casalmoro, Castel Goffredo, Castelnuovo (Asola), Acquanegra sul Chiese, Goito, Guidizzolo, Volta Mantovana (2 impianti), Monzambano, Rodigo, Rivalta sul Mincio (Rodigo)
Cloruro ferrico	<u>Potabilizzazione</u> : Canneto sull'Oglio, Redonesco, Asola (1 impianto) <u>Depurazione</u> : Rivalta sul Mincio (Rodigo), Rodigo, Goito, Acquanegra, Casalmoro, Asola, Guidizzolo, Redonesco, Castel Goffredo, Canneto sull'Oglio, Monzambano, Volta Mantovana (2 impianti)
Acido cloridrico	<u>Potabilizzazione</u> : Canneto sull'Oglio, Redonesco, Castelnuovo (Asola), Medole (2 impianti), Guidizzolo, Castel Goffredo
Clorito di sodio	<u>Potabilizzazione</u> : Canneto sull'Oglio, Redonesco, Castelnuovo (Asola), Medole (2 impianti), Guidizzolo, Castel Goffredo
Perossido di idrogeno	<u>Potabilizzazione</u> : Redonesco
Acido citrico	<u>Depurazione</u> : Castelnuovo (Asola), Monzambano

3b) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto

(barrare il quadratino che interessa)

Fasi di lavoro	Descrizione delle attività /crono programma
A	Accesso sito
B	Verifica prodotti/prelievo campioni
C	Scarico prodotti

3c) rischi specifici:

(Collegati all'uso di sostanze o prodotti chimici o all'esposizione ad agenti fisici (per ogni voce specificare, se presente, la/le fase/fasi)

FASE / FASI	RISCHIO	FASE / FASI	RISCHIO
A,B,C,	agenti chimici pericolosi		gas tossici
	agenti cancerogeni mutageni		gas compressi non tossici
	agenti biologici		liquidi criogeni
	radiazioni laser		agenti chimici infiammabili e/o esplosivi
	radiazioni ionizzanti	A,B,C,	organi meccanici in movimento
	radiazioni non ionizzanti		lavoro in quota (> 2 metri)
	carichi sospesi	A,B,C,	automezzi di lavoro
A,B,C,	rumore		presenza di fiamme libere
	vibrazioni		Altro: elettrocuzione
	rischi da apparecchiature speciali (specificare):		

Allegati DUVRI

3d) rischi convenzionali:

Connessi all'attività di lavoro ed all'uso delle apparecchiature, impianti presenti nelle aree di lavoro.

(Per ogni voce specificare, se presente, la/le fase/fasi)

FASE/FASI	RISCHIO	FASE/FASI	RISCHIO
A,B,C,	Rete fognaria		Rete idrica antincendio
A,B,C,	Distribuzione acqua		Rete di trasmissione dati
	Impianto elettrico	A,B,C,	Inciampo
	Impianti di ventilazione e di aerazione	A,B,C,	Investimento cose/persone
	Distribuzione gas tecnici		Altro (Specificare)
	Rete telefonica		Altro (Specificare)

PARTE 4 - VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI

“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti” (Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008).

Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza".

La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI.

4a) appalto a contatto rischioso

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che VI SONO interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta. Per tanto sono da considerarsi a contatto Rischioso tutte le attività svolte dall'appalto in oggetto, per cui sono state previste misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi.

Fasi di lavoro	Prevenzione a adottare	Sicam	ditta	N/
A	X Delimitazione aree di lavoro X Posa apposita cartellonistica provvisoria		X X	
B	X Delimitazione aree di lavoro X Posa apposita cartellonistica provvisoria		X X	
C	X Delimitazione aree di lavoro X Posa apposita cartellonistica provvisoria		X X	

Determinazione dei Costi per la Sicurezza				
Descrizione misura	u.m.	Unità	Prezzo € / anno	Importo € / anno
Riunioni coordinamento	Ore/anno	2	100,00	200,00€
Importo totale costi della sicurezza				200,00€/anno

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

[illegible]

PARTE 5 - NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA VIGENTI

A termini dell'Art. 26 D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 coordinato con D. Lgs. 03 agosto 2009 si forniscono dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Misure di prevenzione e protezione

Tutto il personale delle ditte esterne che opera all'interno della struttura oggetto del contratto o nei luoghi di pertinenza, ha l'obbligo di avvertire preventivamente il Responsabile della sicurezza prima dell'inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura.

Si riporta di seguito l'elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate nella struttura.

Ovunque:

- $\frac{3}{4}$ è vietato fumare;
- $\frac{3}{4}$ è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- $\frac{3}{4}$ è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- $\frac{3}{4}$ è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- $\frac{3}{4}$ è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- $\frac{3}{4}$ è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- $\frac{3}{4}$ è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
- $\frac{3}{4}$ nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada.
- $\frac{3}{4}$ Il personale delle imprese appaltatrici operanti all'interno delle strutture dell'azienda deve essere munito dell'apposita tessera di riconoscimento.
- $\frac{3}{4}$ è vietato utilizzare qualsiasi impianto o rete tecnologica se non con espresso consenso del responsabile SICAM.

Nei luoghi di lavoro esterni, in particolare:

- $\frac{3}{4}$ è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;
- $\frac{3}{4}$ il personale deve:

- ™ rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e non portare oggetti alla bocca);
- ™ indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, occhiali, otoprotettori, mascherine, ecc.;
- ™ attenersi alle istruzioni fissate dal Responsabile dello stesso.

$\frac{3}{4}$ il personale non deve:

- ™ entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi esclusivamente per il tempo necessario all'intervento;
- ™ fare operazioni per le quali non sia autorizzato.

Procedura d'emergenza adottate

La ditta deve prendere visione delle misure delle procedure di emergenza.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze della struttura (vedi parte 2).

Ogni luogo dispone di piante di emergenza collocate all'ingresso sulla cartellonistica predisposta, su cui sono riportate:

- vie di esodo e uscite di sicurezza;
- ubicazione dei mezzi antincendio;
- quadri elettrici.
- numeri di emergenza
- riferimenti dell'azienda

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza.

È vietato l'uso degli ascensori in caso di emergenza.

I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono: **112**

NUMERI TELEFONICI DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA

ENTE PREPOSTO		CONTATTO
NUMERO UNICO	112	

Luogo e data Timbro e Firma


.....
(Committente)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione

Luogo e data Timbro e Firma
(Ditta)

PARTE 6

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO

(COMPILAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE E DELLA/E DITTA/DITTE
INTERESSATE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI)

Il Committente, rappresentato da e la/le ditta/e

.....
rappresentata/e da

.....
in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento.

Sono stati discussi i seguenti argomenti:

- analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi del luogo di lavoro, con particolare attenzione alle interferenze;
- misure di prevenzione e protezione adottate
- esame eventuali misure di emergenza
- aggiornamento del DUVRI;
- esame programma dei lavori;
- verifica personale presente sul luogo di lavoro
- verifica mezzi e targhe
- fissazione delle procedure di sicurezza previste nel DUVRI
- eventuali integrazione del DUVRI, prima dell'inizio delle attività

Eventuali azioni da intraprendere:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data

il Committente

la Ditta

(datore di lavoro o suo delegato)

.....

.....

PARTE 6

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO

(COMPILAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE E DELLA/E DITTA/DITTE
INTERESSATE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI)

Il Committente, rappresentato da e la/le ditta/e

.....
.....
.....

rappresentata/e da

.....

in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento.

Sono stati discussi i seguenti argomenti:

- analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi del luogo di lavoro, con particolare attenzione alle interferenze;
- misure di prevenzione e protezione adottate
- esame eventuali misure di emergenza
- aggiornamento del DUVRI;
- esame programma dei lavori;
- verifica personale presente sul luogo di lavoro
- verifica mezzi e targhe
- fissazione delle procedure di sicurezza previste nel DUVRI
- eventuali integrazione del DUVRI, prima dell'inizio delle attività

Eventuali azioni da intraprendere:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data

il Committente

la Ditta

(datore di lavoro o suo delegato)

.....

.....

**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro**

Rev.	Data	Modifica
0	05/05/2020	Prima emissione

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Premessa

Preso atto della situazione di emergenza dovuta all'epidemia di COVID 19 e dei rischi per la salute dei dipendenti, collaboratori e utenti. Condividendo l'assunto che la prosecuzione delle attività lavorative può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Obiettivi

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione, è stabilire azioni finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro delle **Società del Gruppo SISAM spa**, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Riferimenti legislativi

Il documento è redatto in base a quanto disposto nel DPCM 26 aprile 2020, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute.

Validità del documento

Il presente protocollo di regolamentazione è valido dalla data della sua adozione stabilita dal **Responsabile dell'Unità di Crisi** sentito il parere del **Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.**

E' valido per tutti i **dipendenti** ed i **collaboratori** delle **Società del Gruppo SISAM spa** e per tutte le **Aziende** e le **persone fisiche** che a vario titolo accedono ad aree di lavoro del Gruppo o che svolgono attività per suo conto.

Le prescrizioni ivi contenute sono cogenti per tutti questi soggetti e tutti i dipendenti sono responsabili della verifica della loro applicazione ed hanno l'obbligo di informare immediatamente il proprio Responsabile in caso di violazioni di quanto ivi disposto.

La validità di queste prescrizioni potrà essere modificata o sospesa, a seguito di provvedimenti delle Autorità, su decisione del **Responsabile dell'Unità di Crisi** sentito il parere del **Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.**

Violazione delle disposizioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente protocollo di regolamentazione da parte di qualsiasi soggetto che si trovi all'interno del perimetro aziendale e nel caso del suo rifiuto ad adottarle durante l'interazione con personale del Gruppo, ciò comporta l'obbligo di ciascun dipendente di sospendere le attività in corso e di chiedere alla persona di allontanarsi dal perimetro aziendale. Il dipendente deve tempestivamente informare il proprio Responsabile di quanto avvenuto, astenendosi dall'interagire in altro modo con il soggetto che non si attiene alle norme. Il Responsabile valutata la situazione è autorizzato a chiedere l'intervento della Forza pubblica per allontanare il soggetto.

Nel caso la persona sia un Dipendente del Gruppo, la violazione verrà contestata e sarà oggetto di richiamo se non di altro provvedimento disciplinare, compresa la sospensione o il licenziamento.

Nel caso si tratti di personale di altra Società in rapporti di lavoro con il Gruppo ciò comporta la sospensione immediata delle attività in corso e la richiesta ad allontanare la persona dal perimetro aziendale e nel caso di rifiuto, la revoca dell'incarico/commessa/ordine e si stabilisce l'impossibilità futura ad avere rapporti con tale Società fino a sua riabilitazione decisa dall'RDA.

Struttura del documento

Il presente protocollo di regolamentazione riporta quanto previsto dal suddetto decreto e stabilisce le modalità di applicazione e le misure di precauzione da adottare per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Il documento è diviso in CAPITOLI.

Ogni Capitolo riporta in apertura le Linee Guida del DPCM 26/04/2020.

Sono quindi descritte le istruzioni operative da rispettare.
--

Documento

Cap. I - INFORMAZIONE

Linea Guida

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.

In particolare, le informazioni riguardano :

- **l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria**
- **la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio**
- **l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)**
- **l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti**

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Istruzioni Operative

Materiale informativo destinato a :

- personale e collaboratori del Gruppo ;
- utenti ;

riguardante gli aspetti richiamati nelle Linee Guida composto da:

- pieghevoli
- manifesti
- avvisi
- Ordini di servizio
- Procedure

Sono da mantenersi esposti e disponibili nei locali d'accesso al pubblico e nelle aree comuni destinate ai dipendenti.

Sono state predisposti :

- Informativa per la misurazione della temperatura corporea **PSA01M007**
- Informativa dipendenti/collaboratori **PSA01M008**

•

Cap. 2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Linea Guida

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fomite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

Istruzioni Operative

Le Disposizioni per la Regolamentazione degli ingressi nella Sede delle Società e nei luoghi di lavoro del Gruppo SISAM spa sono contenute nel Documento **PSA01PE003**.

Con l'approvazione del presente Protocollo le indicazioni diventano completamente operative e cogenti per **tutte le persone** che accedono a vario titolo ai locali del Gruppo.

Cap. 3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Linea Guida

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento
- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente È tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Istruzioni Operative

Le Disposizioni per la Regolamentazione dell'accesso di Trasportatori, Personale di Aziende di servizio e Manutentori nella Sede delle Società e nei luoghi di lavoro del Gruppo SISAM spa sono contenute nel Documento **PSA01PE004**.

Con l'approvazione del presente Protocollo le indicazioni aggiuntive per queste categorie diventano completamente operative e cogenti per **tutti** che accedono a vario titolo ai locali del Gruppo.

Cap. 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Linea Guida

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga);
- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..

Istruzioni Operative

Per la sanificazione periodica di **tastiere, schermi touch, mouse e telefoni fissi**, sono stati predisposti nei singoli uffici sia nel magazzino adeguati detergenti che debbono essere utilizzati obbligatoriamente dal personale prima e dopo una "sessione di lavoro" della stazione di lavoro, avendo cura di pulire anche lo spazio di lavoro maggiormente utilizzato.

Il personale amministrativo addetto agli uffici avrà cura di mantenersi a una distanza di almeno un metro dal soggetto interessato per la redazione degli atti amministrativi ed avendo cura di lavarsi le mani frequentemente e dopo ogni eventuale contatto interpersonale utilizzando acqua e sapone o prodotti disinfettanti a base di soluzioni alcoliche.

Dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti all'interno degli uffici; dovrà altresì essere contingentato l'accesso agli stessi da parte dell'utenza. Viene stabilito un limite massimo di **tre utenti** presenti contemporaneamente nella zona open-space e **di uno** per ognuno degli altri uffici.

Due volte al giorno, all'inizio dei turni di apertura, il personale di front office dovrà provvedere ad una disinfezione delle apparecchiature presenti nella bussola e di controllare la disponibilità di disinfettante e guanti monouso.

Alla fine del turno tutti gli operatori hanno il compito di eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso secondo la normativa vigente, e di provvedere alla sanificazione dei DPI riutilizzabili e lasciare le scrivanie il più possibile libere da documenti e materiali.

L'Ufficio Sicurezza verifica e sorveglia affinché le Ditte incaricate delle pulizie, si attengano alle norme del Protocollo, utilizzino per le pulizie e disinfezioni prodotti adeguati e smaltiscano correttamente rifiuti e DPI monouso utilizzati.

Le Disposizioni per la Pulizia e sanificazione degli altri siti aziendali (Sede esclusa) e degli automezzi del Gruppo SISAM spa sono contenute nel Documento **PSA01PE005**.

Cap. 5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Linea Guida

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Istruzioni Operative

Si ribadiscono le indicazioni contenute nelle Linee Guida:

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Nel lavarsi le mani gli operatori avranno cura di svolgere accuratamente le seguenti procedure con una durata complessiva tra i 40 e i 60 secondi:

1. bagnarsi le mani con l'acqua,
2. applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani,
3. frizionare le mani palmo contro palmo,
4. portare il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e poi ripetere l'operazione portando il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra di loro,
5. portare il palmo destro contro il palmo sinistro intrecciando le dita tra di loro,
6. portare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo strette le dita tra di loro,
7. effettuare la frizione rotazionale del pollice sinistro stretto sul palmo destro e poi la frizione rotazionale del pollice destro stretto sul palmo sinistro,
8. effettuare la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e poi la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano sinistra strette tra loro nel palmo destro,
9. risciacquare accuratamente le mani con l'acqua;
- asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso;
- chiudere il rubinetto facendo uso della salvietta mono uso utilizzata per asciugarsi le mani.
-

Cap. 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Linea Guida

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione È fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - o a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - o b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
 - o c. È favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/Smav/Guide to Local Production.pdf>)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative È comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

Istruzioni Operative

Fatta salvo il normale rispetto della distanza interpersonale, è previsto l'obbligo per **tutti** coloro che si trovano negli uffici aperti agli utenti, negli spazi comuni, nella sala riunioni, nei bagni e negli uffici interni in caso di presenza di più di una persona di utilizzare la mascherina.

Gli utenti non possono accedere ai locali se non dotati di mascherina e guanti monouso (forniti dall'Azienda all'ingresso).

L'uso di schermi e visiere nelle postazioni di lavoro a contatto col pubblico (messi a disposizione dall'Azienda) è obbligatorio laddove essi sono disponibili.

Cap. 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

Linea Guida

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi e contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Istruzioni Operative

L'accesso agli spazi comuni, comprese la sala ristoro, le aree fumatori e gli spogliatoi è limitato alla **presenza contemporanea di 2 PERSONE.**

Nei locali è altresì attiva una ventilazione continua

Si prevede comunque un tempo di sosta all'interno di tali spazi limitato **a 10 minuti massimi** ed è prescritto il mantenimento della **distanza di sicurezza di 1 metro** tra le persone che li occupano.

Oltre alle pulizie e sanificazioni operate dall'Azienda, è prescritto a tutti coloro che utilizzino queste aree di **provvedere alla disinfezione delle superfici con le quali si è venuti a contatto,** utilizzando gli appositi prodotti disponibili all'interno dei locali. L'obbligo vale anche per le tastiere dei distributori di bevande e snack.

Non è possibile utilizzare il frigorifero.

E' possibile utilizzare il forno a micro-onde.

Non sono ammessi in questi spazi persone diverse dai Dipendenti/Collaboratori delle Società del Gruppo SISAM spa e di Aspa.

**Cap. 8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)**

Linea Guida

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dal CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

o a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
- Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Istruzioni Operative

L'Azienda si impegna ad operare nel rispetto delle suddette Linee Guida

Cap. 9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Linea Guida

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

Istruzioni Operative

Le Disposizioni per la Regolamentazione degli ingressi nella Sede delle Società e nei luoghi di lavoro del Gruppo SISAM spa sono contenute nel Documento **PSA01PE003**.

Il **Primo accesso** di ogni giornata ai locali della Sede deve avvenire **dall'INGRESSO PRINCIPALE**, successivi ingressi possono avvenire anche da altri ingressi.

All'atto del primo ingresso viene verificata automaticamente dallo scanner la Temperatura corporea, nel caso di superamento dei 37,5 °C le porte non si aprono e/o si attiva un allarme sonoro.

In questo caso il Dipendente/Collaboratore deve uscire dalla zona ingresso e ritornare immediatamente alla propria abitazione e attivare le procedure sanitarie più opportune.

Nel caso il Dipendente/Collaboratore necessitasse di assistenza immediata, gli è possibile richiederla attraverso il **pulsante di EMERGENZA**. Un collega della squadra di Pronto Soccorso si occuperà della sua assistenza, in attesa dell'intervento dei mezzi di soccorso.

Cap. 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Linea Guida

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adequata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

Istruzioni Operative

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile.

Laddove è possibile sono da evitare le riunioni in presenza. Qualora le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adequata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.

Resta aperta la Sala Riunioni del secondo piano per le riunioni in teleconferenza, vige il limite di una presenza contemporanea massima **di 15 persone** distanziate uniformemente nell'intera sala.

È comunque possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Cap. II-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Linea Guida

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Istruzioni Operative

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale.

Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali

Si procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Si dovrà dare collaborazione alle Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la Sede, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Cap. 12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Linea Guida

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
 - vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
 - la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
 - nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST
 - Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
 - Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
 - Alla ripresa delle attività, È opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.
- E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), -anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Istruzioni Operative

L'Azienda si impegna ad adottare le misure previste nelle suddette Linee Guida.

Cap. 13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Linea Guida

- E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.

Istruzioni Operative

Con Ordine di Servizio del 27/04/2020, al fine di applicare e verificare le regole del "Protocollo di regolamentazione per il CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19", in considerazione dell'organizzazione interna e della condivisione degli spazi di lavoro, per tutte le Aziende del Gruppo Sisam spa (ovvero Sisam spa, Sicam srl, SisamGP srl, Sisam Servizi srl) viene costituito il COMITATO EMERGENZA COVID19.

Il presente Protocollo è stato esaminato ed approvato dal Comitato nella riunione del 05/05/2020.

APPALTO
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI
PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DI DEPURAZIONE
PER ANNI 2 (DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024)

ALLEGATO “D”
AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PROCEDURA CONSEGNA/RICEZIONE
PRODOTTI CHIMICI



Procedura per consegna/ricezione
prodotti chimici

Edizione

1

Revisione

0

Nome file: Consegna prodotti chimici

cod. doc.

pag. 1/4

Data emissione 04/02/2016

PROCEDURA PER CONSEGNA/RICEZIONE PRODOTTI CHIMICI

	Procedura per consegna/ricezione prodotti chimici	Edizione	Revisione
		1	0
		Nome file: Consegna prodotti chimici	
		cod. doc.	pag. 2/4
		Data emissione 04/02/2016	

INDICE

SCOPO - OBIETTIVO	2
CAMPO DI APPLICAZIONE	2
CONTENUTO.....	2
Generalità.....	2
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE.....	2
SOSTANZE INCOMPATIBILI.....	3
NORME E OBBLIGHI.....	3
PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER CONSEGNA E RICEZIONE PRODOTTI CHIMICI NEI LUOGHI DI LAVORO GRUPPO SISAM.....	4

SCOPO - OBIETTIVO

Lo scopo della presente procedura è descrivere, per le attività che prevedono la consegna di sostanze chimiche e assicurare che tali modalità siano svolte in condizioni controllate e che rispondano alle reali necessità in modo da garantire la sicurezza degli operatori e della qualità dei prodotti immessi nel ciclo idrico.

CAMPO DI APPLICAZIONE

A tutte le attività svolte dagli operatori nelle diverse Unità Operative e nei luoghi di lavoro del gruppo SISAM

CONTENUTO

Generalità

L'ambiente in gestione al gruppo SISAM è caratterizzato da un continuo conferimento di sostanze chimiche. Esse possono essere fonti di determinati pericoli a cui possono essere esposti gli operatori. Lo scopo primario delle norme comportamentali di seguito descritte è quello di aiutare l'operatore ad operare in condizioni di sicurezza e in modo tecnicamente corretto e verificare che i prodotti immessi nel ciclo idrico siano conformi agli standard operativi.

Misure generali di prevenzione

Generalmente nelle misure di prevenzione deve essere adottato il principio che l'esposizione professionale a prodotti chimici pericolosi sia mantenuta entro i livelli più bassi possibili. Utilizzando sostanze pericolose la riduzione dei rischi alla fonte rappresenta una priorità e deve essere effettuata agendo anche a livello di organizzazione del lavoro e delle procedure da adottare, quali: sostituzione dell'agente pericoloso in primis, tecnologie meno inquinanti, ventilazione dei locali solo in seguito vengono disposti dispositivi di protezione collettiva (DPC) e individuale (DPI).

La particolare attenzione al tipo di prodotto che viene consegnato e in che recipiente viene immesso, oltre alla compilazione di registri che autenticano l'avvenuta verifica della consegna stessa.

	Procedura per consegna/ricezione prodotti chimici	Edizione	Revisione
		1	0
		Nome file: Consegna prodotti chimici	
		cod. doc.	pag. 3/4
		Data emissione 04/02/2016	

Sostanze incompatibili

Sostanze si definiscono incompatibili se la loro miscelazione può determinare, con apporto o meno di energia, reazioni chimiche con elevata produzione di energia e/o di prodotti tossici. La miscelazione può essere anche accidentale. Esempio sono le sostanze infiammabili con quelle comburenti (in questo caso è necessaria una energia di innesco). E' necessario prestare attenzione alla raccolta di sostanze di rifiuto e seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal fornitore.

NORME E OBBLIGHI

- solo il personale autorizzato può avere accesso al al sito sottoposto a consegna dei prodotti chimici;
- è consentita la manipolazione di sostanze chimiche e/o altre operazioni solo al personale autorizzato, nonché appositamente formato.
- indossare i DPI idonei a proteggere dal rischio connesso con l'operazione in corso o con la sostanza.
- non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro;
- IN MANCANZA, etichettare correttamente tutti i contenitori al fine di individuarne facilmente il contenuto, nonché il rischio ad esso correlato, apponendo un'etichetta riportante le indicazione del regolamento REACH e CPL, in modo che l'etichetta rimanga leggibile anche a distanza di tempo;
- prima di manipolare qualsiasi sostanza chimica, leggere attentamente la relativa scheda di sicurezza e predisporre le misure per la corretta manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento, nonché per limitare i danni in caso di incidente (per esempio predisporre il materiale per l'assorbimento e/o la neutralizzazione del prodotto in caso di sversamento accidentale, ecc.);
- conservare con cura i DPI, preservandoli dalla polvere, da eventuali contaminanti e da tutti quegli agenti che ne possano compromettere le caratteristiche di efficienza, nonché la corretta igiene nell'uso
- non mangiare, non bere e non fumare in laboratorio e non detenere sostanze alimentari;
- non toccare con i guanti, con cui si sono maneggiate sostanze pericolose, superfici con le quali tutti vengono normalmente in contatto senza indossare dispositivi di protezione (maniglie delle porte, oggetti e apparecchiature varie ecc.);
- per una corretta igiene, lavarsi le mani spesso e non portare oggetti alla bocca
- vietare il travaso di prodotti pericolosi in contenitori non idonei, privi di indicazioni sul contenuto;
- osservare le indicazioni riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate;
- accertarsi che tutti i tubi utilizzati per la consegna siano integri.
- segnalare tempestivamente al proprio Responsabile eventuali anomalie o situazioni che possano fare presagire possibili incidenti o situazioni di emergenza;
- Il trasporto di sostanze chimiche e/o pericolose, deve essere eseguito con precauzione;
- tenere separati i prodotti incompatibili;

	Procedura per consegna/ricezione prodotti chimici	Edizione	Revisione
		1	0
		Nome file: Consegna prodotti chimici	
		cod. doc.	pag. 4/4
		Data emissione 04/02/2016	

procedura organizzativa per consegna e ricezione prodotti chimici nei luoghi di lavoro gruppo SISAM

Operazioni preliminari alla consegna dei prodotti chimici	
<i>Operazioni che deve effettuare l'addetto del gruppo SISAM</i>	<i>Operazioni che deve effettuare l'operatore della ditta che effettua la consegna</i>
Apertura area, verifica dell'area di stazionamento del mezzo in entrata	Attesa
Apertura dello stoccaggio	Attesa
Spegnere gli impianti attivi	Attesa
Controllo delle cisternette	Attesa
Autorizzazione all'entrata del mezzo	Posizionare il mezzo nell'area di stazionamento, circolando nelle vie previste a passo d'uomo
Verifica confrontandoli ai dati della scheda Prodotti la tipologia e la qualità delle sostanze da scaricare	Consegna documenti di trasporto e analisi del prodotto da scaricare
Stabilisce la quantità da scaricare e la comunica alla ditta	Provvede alle verifiche preliminari e procede al collegamento al dispositivo di scarico
Sorveglia le operazioni da distanza di sicurezza, eventualmente interviene per sospenderle nel caso a suo avviso vi siano pericoli o rischi relativi alla qualità e quantità dei prodotti forniti	
Prelievo campioni	
l'operatore se deve effettuare prelievo periodico di controllo delle sostanze e lo comunica alla DITTA fornendo 1) contenitori, 2) il verbalino di campionamento, 3) consegna campione di controllo alla DITTA	Effettua il prelievo secondo le indicazioni dell'operatore
Scarico prodotti	